

# LA COSTITUZIONE: ORIGINI E PROSPETTIVE FUTURE



**R.U.E.**

Questa pubblicazione è stata realizzata dall'Associazione RUE - Risorse Umane Europa nell'ambito del progetto formativo "La sfida dei giovani: verso la cittadinanza attiva nell'Italia e nell'Europa di oggi e di domani" promosso e finanziato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Pari Opportunità e Politiche Giovanili, con incarico protocollo n. 11034 P.G.1.1. del 09 ottobre 2009.

*Progetto grafico di copertina*  
cdm associati, Udine

*Impaginazione*  
Grafikesse, Tricesimo (UD)

*Stampa*  
Press Up srl, Ladispoli (RM)

*Realizzazione editoriale*  
Forum, Editrice Universitaria Udinese srl  
Via Palladio, 8 - 33100 Udine  
Tel. 0432 26001 / Fax 0432 296756  
[www.forumeditrice.it](http://www.forumeditrice.it)



RUE - Risorse Umane Europa  
Via Giusti, 5 - 33100 Udine  
Tel./Fax 0432 227547  
[ruefvg@gmail.com](mailto:ruefvg@gmail.com)  
ITIS V. Volterra  
Via Milano, 9 - 30027 San Donà di Piave (VE)  
[rueve@quipo.it](mailto:rueve@quipo.it)  
[www.risorseumaneuropa.org](http://www.risorseumaneuropa.org)  
[www.sfidagiovani.it](http://www.sfidagiovani.it)

Udine, 2012

**LA SFIDA  
DEI GIOVANI:  
VERSO LA CITTADINANZA  
ATTIVA NELL'ITALIA  
E NELL'EUROPA  
DI OGGI E DI DOMANI**

# **LA COSTITUZIONE: ORIGINI E PROSPETTIVE FUTURE**

**A CURA DI ANNA PIUZZI**



# Indice

<b>Premessa</b> <i>di Roberto Molinaro</i>	p.	7
<b>Introduzione</b> <i>di Anna Piuzzi e Walter De Liva</i>	»	9
<b>TRA LE PIEGHE DELLA STORIA</b>		
<i>Gian Carlo Bertuzzi</i> <b>Le Costituzioni: il sogno della democrazia</b>	»	15
<i>Diego Redivo</i> <b>Il dibattito della Costituente e le culture politiche a confronto</b>	»	25
<i>Pietro Neglie</i> <b>La Costituzione italiana e l'importanza del lavoro quale cemento unitario del popolo italiano</b>	»	31
<i>Anna Piuzzi</i> <b>La riscoperta del principio di solidarietà</b>	»	37
<i>Andrea Porcarelli</i> <b>Cittadinanza e Costituzione: prospettive pedagogiche e attenzioni educative</b>	»	45

**LA COSTITUZIONE NELLE MANI DEI GIOVANI:  
IDEE, RILETTURE, PROSPETTIVE**

*Simona Attico*

**La Costituzione: istruzioni per l'uso** » 55

*La Cappella Underground*

**Cinema e Costituzione: genesi di un cortometraggio** » 61

**“La Costituzione: origini e prospettive future”: concorso grafico per i giovani indetto da RUE** » 67

**APPENDICE**

**La Costituzione della Repubblica Italiana** » 71

**Note sugli autori** » 105

## **Premessa**

Federalismo fiscale, eliminazione delle Province, riduzione del numero dei parlamentari sono temi di cui sentiamo parlare spesso. I media li commentano con grande abbondanza di opinioni e di giudizi, lasciando tuttavia in secondo piano il loro stretto legame con la Costituzione, la legge che disciplina l'organizzazione e il funzionamento dello Stato, oltre che delle Regioni, delle Province e dei Comuni.

Il motivo risiede probabilmente nel fatto che la Costituzione è oggi poco conosciuta, anche se da essa derivano le libertà che ogni giorno esercitiamo (come ad esempio la libertà di espressione), i nostri principali diritti (personali e collettivi) e i doveri che abbiamo verso la comunità nazionale. Una legge che ha attraversato longitudinalmente tutti gli ultimi 64 anni di storia italiana garantendo due beni preziosi: la democrazia e la pace, che di frequente diamo per scontati, presi dai difficili problemi del presente.

Oggi infatti viviamo una complessa congiuntura economica, assistiamo a rapidi cambiamenti in ambito nazionale ed europeo, avvertiamo tensioni sociali, osserviamo fenomeni migratori sempre più consistenti. Siamo cioè testimoni di un composito insieme di eventi e processi sui quali soprattutto i giovani sono chiamati a riflettere, sia per capirne le cause, sia per comprenderne le conseguenze che essi avranno sul futuro e sulle istituzioni.

È con questa finalità che la Regione ha sostenuto il percorso dedicato alla Costituzione italiana fra passato e presente indagando, con l'aiuto di

esperti, la sua attualità, anche in rapporto alle grandi tematiche del nostro tempo e alle problematiche della quotidianità.

In questo itinerario è stata importante la collaborazione delle istituzioni scolastiche e dei centri di aggregazione giovanile che hanno favorito un ampio coinvolgimento e la nascita di un dibattito interessante e costruttivo.

Un dibattito che ha testimoniato la disponibilità di ragazzi e ragazze a partecipare a momenti di “educazione non formale” e a sviluppare, mediante il dialogo, una coscienza critica verso l'attualità, la politica e la società.

L'augurio è che l'esperienza realizzata, raccolta in queste pagine, possa rivelarsi utile alla crescita dei giovani che si candidano ad essere cittadini d'Europa e del mondo, oltre che a futura classe dirigente del nostro Paese. Ad essi è affidato il compito di costruire il futuro, mantenendo saldi i valori civili e morali che i “padri costituenti” ci hanno affidato come eredità.

Roberto Molinaro  
*Assessore regionale all'Istruzione,  
Università, Ricerca e Politiche giovanili*

## **Introduzione**

Alla fine, vorrei dire soprattutto ai giovani: non abbiate prevenzioni rispetto alla Costituzione del '48, solo perché opera di una generazione ormai trascorsa. [...] Non lasciatevi neppure turbare da un certo rumore confuso di fondo, che accompagna l'attuale dialogo nazionale. Perché, se mai, è proprio nei momenti di confusione o di transizione indistinta che le Costituzioni adempiono la loro funzione più vera: cioè quella di essere per tutti punto di riferimento e di chiarimento. Cercate quindi di conoscerla, di comprendere in profondità i suoi principi fondanti, e quindi di farvela amica e compagna di strada. Essa, con le revisioni possibili ed opportune, può garantirvi effettivamente tutti i diritti e tutte le libertà a cui potete ragionevolmente aspirare; vi sarà presidio sicuro, nel vostro futuro, contro ogni inganno e contro ogni asservimento, per qualunque cammino vogliate procedere, e qualunque meta vi prefissiate.

Giuseppe Dossetti, *I valori della Costituzione*,  
preambolo all'incontro di Napoli, 20 maggio 1995

È una sfida significativa ed impegnativa quella che in questi anni di cambiamento e di transizione, di crisi economica e di incertezza nel futuro, stiamo chiedendo ai giovani di cogliere con il progetto della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia "La sfida dei giovani: verso la cittadinanza attiva nell'Italia e nell'Europa di oggi e di domani". È però una sfida necessaria e quanto mai urgente perché solo ritagliandosi uno spazio effettivo di partecipazione, solo attraverso l'esercizio testardo e costante della cittadinanza attiva, i giovani potranno costruire – assieme alle altre generazioni –

un domani diverso da quello povero di prospettive e dall'orizzonte limitato a cui oggi sembrano costretti.

Accompagnarli in questo percorso, intraprendendo al contempo un viaggio attraverso la storia che li aiuti a definire e a dare un senso alla propria cittadinanza nell'Italia e nell'Europa di oggi e di domani, è senz'altro la sfida – carica di responsabilità – degli adulti. Un compito quindi doveroso, ma non facile quello dell'educazione alla cittadinanza, anzi, sempre più complesso perché i suoi contenuti si allargano man mano che si diversificano i modi di organizzare la presenza dell'uomo in un mondo in cui i legami identitari e le appartenenze si fanno plurimi e mobili. Jacques Delors afferma che “scegliere un dato tipo di educazione equivale ad optare per un dato tipo di società” (Delors J., *Nell'educazione un tesoro. Rapporto all'Unesco della Commissione Internazionale sull'Educazione per il XXI secolo*, Armando, Roma, 1996, p. 87). Allo stesso modo, intraprendere con i ragazzi un percorso così complesso – iniziato nel 2009 con lo studio della caduta del Muro di Berlino, e di come quegli avvenimenti abbiano trasformato l'Europa e abbiano determinato in maniera indelebile il nostro essere cittadini – è senza dubbio una felice intuizione perché traccia una linea ideale tra presente e passato. Ovviamente una tappa imprescindibile di questo affascinante ed avvincente viaggio non poteva che essere il confronto con la nostra Costituzione, con le sue origini e con le preziose prospettive che ancora oggi – a più di sessant'anni di distanza – è in grado di offrirci.

Nella presente pubblicazione raccogliamo una parte dei laboratori del secondo percorso del progetto “La sfida dei giovani”, laboratori che sono parte di una più ampia ed articolata offerta formativa che ha visto duemila ragazzi misurarsi – da protagonisti e non da meri fruitori passivi – con la Costituzione. Tratto distintivo di questo, come del precedente, percorso è stata l'elaborazione di strategie formative diverse e il più possibile efficaci, indispensabili quando al centro dell'azione educativa c'è – come nella “Sfida dei giovani” – un concetto multiforme quale è quello della cittadinanza (Audigier F., *Concetti base e competenze chiave per l'educazione alla cittadinanza democratica*, Consiglio d'Europa, Bruxelles, 2003, p. 165).

Il volume si compone di due parti: una prima più teorica ed una seconda che dà spazio alle attività per così dire “pratiche” messe in campo nella “sfida dei giovani”.

Si è scelto di affrontare con i ragazzi in primo luogo il contesto storico di riferimento nel quale è nato e si è sviluppato il progetto della Costituzione italiana. A guidarci nelle pieghe della storia è, in queste pagine, Gian Carlo Bertuzzi che con il suo contributo – *Le Costituzioni: il sogno*

*della democrazia* – ci sprona a guardare ben oltre la nostra storia nazionale e a dare al percorso costituzionale un respiro europeo e mondiale. Bertuzzi analizza poi i fatti della Seconda guerra mondiale, della Resistenza fino ad arrivare ai giorni dell'Assemblea Costituente. A raccontare e spiegare quel dibattito – acceso e determinante – che si sviluppò tra i “padri costituenti” è Diego Redivo che nel suo saggio dà conto di quali furono le culture politiche che si confrontarono proprio in seno alla Costituente e che diedero di fatto vita alla nostra Carta.

Con il contributo di Pietro Neglie si entra nel vivo dell'articolato costituzionale, affrontando un tema che – ora come allora – riveste un ruolo centrale nel dibattito pubblico e riguarda da vicino i giovani: il lavoro.

Anna Piuze dà invece spazio – cogliendo le sollecitazioni degli studenti incontrati nei laboratori del primo percorso formativo – al tema della solidarietà e del volontariato, ricercandone nella Costituzione le radici e i principi fondanti.

Chiude la prima parte della pubblicazione uno sguardo d'insieme (storico e metodologico) sull'educazione alla cittadinanza, offerto da Andrea Porcarelli.

Ma cosa pensano i ragazzi della Costituzione? Se lo è chiesta Simona Attico che sul tema ha intervistato – all'interno dei centri di aggregazione – numerosi giovani, dando voce in queste pagine alle riflessioni, attese e speranze raccolte sul campo.



Riflessioni che invece la Cappella Underground di Trieste ha raccontato per immagini grazie allo strumento cinematografico: un'esperienza affascinante che ha trasformato i ragazzi coinvolti in sceneggiatori e registi. Questo però non è l'unico frangente in cui i giovani hanno potuto sperimentare la propria creatività. Chiude, infatti, la seconda parte della pubblicazione il logo vincitore del concorso grafico, logo che ha caratterizzato ed accompagnato tutte le attività del percorso sulla Costituzione.

Tante quindi le attività che sono state proposte ai ragazzi che abbiamo incontrato in questi mesi, tutte tese a ricordare che la Costituzione è uno strumento vivo nelle loro mani. Significative in tal senso – e più che mai attuali – le parole di Piero Calamandrei che, nel 1955, in un famoso discorso ai giovani, disse: “Voi giovani alla Costituzione dovete dare il vostro spirito, la vostra gioventù, farla vivere, sentirla come cosa vostra, metterci dentro il senso civico, la coscienza civica, rendersi conto – questa è una delle gioie della vita – che ognuno di noi nel mondo non è solo, che siamo in più, che siamo parte di un tutto, nei limiti dell'Italia e nel mondo”. Calamandrei ricordava altresì che “dietro a ogni articolo di questa Costituzione”

si devono vedere giovani “caduti combattendo, fucilati, impiccati, torturati, morti di fame nei campi di concentramento, morti in Russia, morti in Africa, morti per le strade di Milano, per le strade di Firenze, che hanno dato la vita perché la libertà e la giustizia potessero essere scritte su questa carta”. Una carta che è “un testamento, un testamento di centomila morti. [...] Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra Costituzione – continuava Calamandrei –, andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati. Dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità, andate lì, o giovani, col pensiero perché lì è nata la nostra Costituzione” (Calamandrei P., *Discorso sulla Costituzione*, pronunciato a Milano il 26 gennaio 1955). Oggi i tempi non sono certo facili, anzi, sono carichi di difficoltà ed incertezze. Queste parole e la nostra Costituzione sono però un’eredità importante e preziosa e devono spronare i giovani (e non solo) ad assumersi la responsabilità della partecipazione e della cittadinanza attiva, perché in un passato non troppo lontano – e in condizioni incomparabilmente più difficili e tragiche – altri giovani hanno avuto il coraggio del cambiamento e la forza di essere protagonisti della propria storia.

Anna Piuzei e Walter De Liva  
*RUE - Risorse Umane Europa*

# TRA LE PIEGHE DELLA STORIA



**Gian Carlo Bertuzzi**

## ***Le Costituzioni: il sogno della democrazia***

### **COS'È UNA COSTITUZIONE?**

È l'ordinamento fondamentale di uno Stato nei suoi principi e nelle sue strutture, come risulta da norme scritte. Formalmente la Costituzione è il documento nel quale sono contenuti i principi e gli istituti fondamentali dell'organizzazione statale. Ha una forma giuridica particolare perché definita da un procedimento di formazione diverso da quello adottato per altri provvedimenti normativi: solitamente è prodotta da un'Assemblea elettiva Costituente.

È una definizione generica, che si può chiarire con uno sguardo alle sue origini: l'idea di Costituzione e la sua teorizzazione, detta "costituzionalismo", nacque come reazione allo Stato assoluto e si fondò su un insieme di norme stabili, scritte, contenute in un testo unico. Esse dovevano garantire ai cittadini l'esercizio dei loro diritti fondamentali e contemporaneamente impedire allo Stato di poterli violare. Uno Stato costituzionale è basato sulla divisione dei poteri, diversamente dall'assolutismo monarchico che li concentra tutti. È un principio teorizzato da Charles-Louis de Montesquieu nel testo *Lo spirito delle leggi* del 1747 e lo si ritrova nella "Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino" francese del 1789.

Ma ci sono anche concezioni diverse, quali quella garantista: ossia la Costituzione come tutela dei diritti fondamentali dell'individuo mediante la definizione di una sua sfera di autonomia preclusa all'intervento del potere statale, che si traduce nella più completa libertà politica; oppure quella

dello “Stato di diritto” (Prussia e Germania dell’Ottocento), per cui è lo Stato depositario della sovranità e persegue i suoi fini solo nelle forme e nei limiti del diritto. Il carattere distintivo delle democrazie moderne si può invece individuare nella limitazione del potere politico attraverso la Costituzione intesa come legge fondamentale.

La prima Costituzione moderna in questo senso è quella americana, del 1787 (in vigore dal 1789), che fundamentalmente voleva regolare i rapporti tra gli Stati Uniti d’America appena nati: è quindi federale, presidenziale, con poteri equamente divisi tra essi e, nel tempo, si è ampliata con gli emendamenti (aggiunte agli articoli esistenti). Un valore fondante, rispetto al carattere della democrazia americana, ha la “Dichiarazione d’indipendenza” del 4 luglio 1776, dove si afferma “che tutti gli uomini sono creati eguali” e dotati di diritti inalienabili, tra i quali la vita, la libertà e *the pursuit of happiness*.

Seguono cronologicamente le Costituzioni francesi rivoluzionarie: quella del 1791 (monarchica) che incorpora la “Dichiarazione dei Diritti dell’uomo e del cittadino” elaborata nel 1789, del 1793 (repubblicana) e del 1795.

La “Dichiarazione” è stata presa a modello per la definizione dei diritti civili: infatti enuncia i diritti naturali (libertà personale, di pensiero, di opinione, di espressione, alla proprietà, alla resistenza all’oppressione), l’eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, e anche il principio della sovranità nazionale e della legge come espressione della volontà generale. La Costituzione del 1793 (anno I), mai entrata in vigore, ha influenzato il pensiero politico del XIX secolo. Essa nella sua “Dichiarazione dei Diritti” afferma nuovi principi: fraternità tra i popoli, diritto dei singoli al lavoro, all’istruzione, all’assistenza, all’insurrezione, alla felicità. Inoltre fa prevalere il potere legislativo sull’esecutivo, prevede il suffragio universale, con possibilità di referendum propositivi.

Dopo l’epoca napoleonica e il diffondersi delle idee liberali, l’accento si pose sulle richieste ai sovrani di Costituzioni che definissero norme, regole e garanzie – divisione dei poteri, Stato di diritto. L’obiettivo era proteggere i cittadini dalla forza e dagli abusi del potere, garantire alcune libertà personali e permettere la partecipazione di chi era politicamente maturo all’attività dello Stato attraverso l’elezione di parlamenti legislativi. Costituzioni che, a partire dal 1821 e soprattutto a seguito delle rivoluzioni del 1848, vennero concesse dai sovrani, i quali naturalmente mantennero molte loro prerogative: accettarono che la loro sovranità (che nello Stato assoluto derivava da Dio, quale fonte di giustizia, e di buon governo) fosse condivisa con il popolo (o quella parte di esso che era ammesso a partecipare alla vita politica). Questo processo tendeva a limitare anche i po-

teri della nobiltà (della quale i sovrani facevano parte e con la quale dividevano il potere), anche se essa manteneva molti privilegi e prerogative (ad esempio l'esclusività delle Camere Alte del Legislativo, come il Senato o la Camera dei Lords). Queste Costituzioni, non frutto di un'assemblea eletta dai cittadini, ma elargita dai sovrani, sono dette "ottriate" (*octroyè*), ossia date per atto reale. Un caso a parte molto significativo è la Costituzione della Repubblica Romana del 1849, di ispirazione mazziniana: vi si affermava che la sovranità "risiede per diritto eterno nel popolo", che "il regime democratico ha per regola l'eguaglianza, la libertà, la fraternità. Non riconosce titoli di nobiltà, né privilegi di nascita o casta" e aboliva la pena di morte.

In questo clima vide la luce lo Statuto del Regno di Sardegna, concesso da Carlo Alberto di Savoia il 4 marzo 1848, noto come Statuto Albertino, divenuto, il 17 marzo 1861, la legge fondamentale del Regno d'Italia. Rimase tale fino al 1948, quando entrò in vigore la Costituzione della Repubblica Italiana, anche se di fatto fu sospeso tra la fine della Seconda guerra mondiale e il 1° gennaio 1948. Torneremo sullo Statuto Albertino affrontando il tema della formazione della Costituzione repubblicana.

Riprendiamo il concetto di Costituzione attraverso altre possibili definizioni della sua natura: è un sistema di regole, sostanziali e formali, che ha i titolari del potere come propri destinatari, cioè un sistema di meta-regole sui pubblici poteri e da esse vincolati al rispetto dei diritti fondamentali di tutti. Altra caratteristica è la sua natura pattizia: le Costituzioni sono patti sociali in forma scritta, le cui clausole sono i diritti fondamentali che da naturali divengono positivi: infatti corrispondono alla convenzione democratica su ciò che è indecidibile, come i diritti di libertà, o che non può non essere deciso, come la soddisfazione dei diritti sociali. Ciò che la democrazia formale non può non comprimere, pur se sorretta dall'unanimità dei consensi, sono appunto i diritti fondamentali, stabiliti come inalienabili e inviolabili da qualunque potere, a tutela dei bisogni di tutti.

Le Costituzioni sono garanzia dei diritti di tutti, dirette a far convivere maggioranze e minoranze. Le regole che ne stabiliscono la correttezza devono essere fissate da tutti i partecipanti. Se hanno come destinatari i poteri costituiti, non possono essere da questi modificate, ma solo da poteri costituenti che ne contrattino nuovamente le forme. La natura pattizia è intrinseca alle Costituzioni, sul piano teorico e storico: da quest'ultimo punto di vista esse hanno natura di patto scritto, imposto ai sovrani, segno di rotture rivoluzionarie e di rifondazione su nuove basi dello Stato.

Ogni discorso sulla/e Costituzione/i non può però prescindere da quello sulla "democrazia". Ossia dalla domanda: a chi compete il potere fondante o la sovranità (termine che ritroveremo nella Costituzione)?

Genericamente, per democrazia si intende il regime politico in cui i governi sono espressione dei governati, o meglio della maggioranza di essi.

In epoca storica la democrazia sorse presso alcune *polis* greche, soprattutto ad Atene, a partire dal V secolo a.C. In queste comunità ristrette funzionava una “democrazia diretta”, che era riservata a pochi: ai cittadini maschi e liberi, che da generazioni vissero nella città. Analogamente nella Roma antica il *populus*, che poteva eleggere le magistrature di governo, era limitato ai maschi in grado di portare le armi. La direzione politica fu per secoli in mano al Senato, rigorosamente riservato ereditariamente a un gruppo di famiglie nobili, che andò gradualmente ampliandosi. I “comizi” per l’elezione delle magistrature avevano luogo sempre nella città di Roma, per cui i cittadini romani che vivevano lontano dall’Urbe, via via che il diritto di cittadinanza si estendeva, di fatto erano esclusi dall’esercizio delle prerogative che sarebbero loro spettate. Le democrazie antiche erano di fatto oligarchie.

Anche nei Comuni medievali, nelle Repubbliche cittadine, nelle città libere dell’Impero, il potere venne esercitato da oligarchie, che non furono mai espressione di “tutti” gli strati della società. Qui però il “popolo”, pur escludendo sempre le donne, assunse contorni più precisi con il consolidarsi di una borghesia, che si appellava a un potere superiore contro la prepotenza aristocratica. Proprio allora la sovranità popolare venne teorizzata da giuristi detti “regalisti”, per i quali il “popolo”, astratto insieme di soggetti sociali non precisati, delegava una volta per tutte il proprio potere al sovrano. Le rivoluzioni inglesi del XVIII secolo portarono all’instaurazione di una monarchia costituzionale limitata da un sistema di contrappesi istituzionali, il principale dei quali era rappresentato dal Parlamento. Il modello inglese non ebbe seguito in Europa, ma era ben presente nei suoi caratteri originari agli indipendentisti delle colonie americane.

In quel periodo fu l’“assolutismo” a far coincidere l’astratta “volontà popolare” con la volontà divina, base del proprio diritto a regnare senza limiti codificati (ma con molti limiti reali), mentre premevano le teorizzazioni giuridico-filosofiche: Ugo Grozio (1583-1645) e John Locke (1632-1704), in forme e con intenti diversi, richiesero la restituzione della sovranità alla comunità popolare (sempre di fatto limitata alla parte aristocratico-borghese), che delegava per “contratto” revocabile (riconosciuto anche dal teorico dell’assolutismo Thomas Hobbes, 1588-1679) il potere al sovrano. Furono le riflessioni degli Illuministi ad avere l’incidenza più profonda sullo sviluppo concreto della democrazia. Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) riprese un concetto “puro” di democrazia diretta ed egualitaria. Charles-Louis de Montesquieu (1689-1755), sull’esempio inglese, teorizzò la distinzione dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario. Voltaire (1694-1778) e altri formula-

rono un'ampia base concettuale per la codificazione della parità di diritti fra tutti gli uomini. La democrazia di modello greco-romano, con caratteristiche analoghe e gli stessi limiti, rivisse soltanto con la nascita degli Stati Uniti d'America e quindi, tra infiniti contrasti, nella fase monarchico-costituzionale (1789-1792) e repubblicana (1792-1804) della Rivoluzione francese. Rispetto al modello però prevalsero, con l'allargamento della comunità sino ai confini della Nazione, le istituzioni della "democrazia rappresentativa" (o parlamentare), in cui la sovranità viene delegata dal "popolo" a un organo rappresentativo. Ciò rendeva per la prima volta operante di fatto il "principio di maggioranza", in quanto da allora quella parte del popolo che non si sentiva rappresentata dagli eletti in Parlamento dalla maggioranza, era tenuta, fino al rinnovo periodico di quest'ultimo a rispettarlo ugualmente.

I radicali mutamenti politici e sociali dell'Europa ottocentesca posero il principio astratto di democrazia in rapporto diretto con un "popolo" che assumeva i contorni concreti delle masse di borghesia e di proletariato urbano protese a garantirsi tutele giuridico-sindacali e rappresentanze politiche. Questa lotta si intrecciò con quella di indipendenza nazionale di molti popoli, volta a identificare le singole comunità detentrici di potere sovrano entro un definito ambito territoriale. La battaglia poi per l'allargamento dei fruitori del diritto di voto fino al suffragio universale, anche femminile, costituì uno dei cardini del "movimento operaio" e, alla lunga, uno dei suoi più duraturi successi. Il progressivo allargamento del suffragio favorì il consolidamento dei partiti politici, organizzati per partecipare alla competizione democratica per la formazione delle maggioranze. Da allora il partito divenne strumento indispensabile della democrazia.

Le disuguaglianze sociali ed economiche rimanevano comunque, e rimasero anche nel XX secolo, il maggior limite alla piena esplicazione del sistema democratico. Il sistema migliore per farvi fronte, anche in funzione della necessità di crescita del mercato insite nel capitalismo moderno, fu individuato dalle democrazie rappresentative nel *welfare state* (i cui principi di riferimento sono stati assunti in molte Costituzioni contemporanee). Questo, fornendo garanzie minime di base all'esistenza dei lavoratori, li associava, anche in forme conflittuali, alla gestione dello stato "di tutti", democraticamente fondato, benché permanesse la limitazione della gestione reale del potere a quella che venne definita "classe politica" (G. Mosca, 1848-1941), ossia un gruppo ristretto e autoreferenziale di "professionisti" della politica.

Lo stesso concetto di democrazia ha attualmente assunto due dimensioni: quella politica o formale. Di conseguenza essa è il potere della maggioranza, e quella sostanziale, dello Stato di diritto, per la quale anche il potere di maggioranza non è assoluto, in quanto sottoposto al diritto. En-

trambe sono garantite dalle regole costituzionali. Nella nostra Costituzione le regole formali sono definite nella seconda parte (il chi e il come delle decisioni e la garanzia della rappresentatività delle istituzioni parlamentari), quelle sostanziali nella prima parte, che stabilisce che cosa si deve e non si deve decidere (libertà e diritti sociali).

## **COME SI ARRIVA ALLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA?**

Torniamo ora allo Statuto Albertino. Ricordiamo che nacque nel 1848 e accompagnò l'Unità d'Italia. Era abbastanza elastico e generico per permettere adattamenti alle situazioni di fatto senza che fosse necessario cambiarlo. Era un prodotto del suo tempo: ai cittadini venivano garantite le libertà fondamentali ma, ad esempio, la religione cattolica era "la sola religione dello Stato". Era una concessione regia per cui restarono prerogative del sovrano: la nomina del capo del Governo che rispondeva a lui, e che da lui poteva essere anche revocato, anche se di fatto predominava il processo parlamentare, con la fiducia e altri meccanismi; il controllo delle forze armate e della diplomazia; la nomina dei senatori del Regno, che erano la seconda camera legislativa (l'altra era la Camera dei Deputati); la nomina dei giudici, selezionati per concorso e inamovibili dopo tre anni di servizio. Inadeguato ormai ai mutamenti dei tempi, lo Statuto venne stravolto dal fascismo che non solo aveva creato una figura alternativa al sovrano nella persona del duce, ma aveva inserito il Partito nazionale fascista tra gli organi legislativi, facendo scomparire ben presto la Camera dei Deputati, ed eliminato subito le libere elezioni, sostituendole con una sorta di plebiscito periodico. Soprattutto aveva annullato i diritti politici e alcuni tra i più importanti diritti civili: di associazione, di espressione, di stampa, personale (si poteva essere mandati al confino con decreto del prefetto). L'uguaglianza tra i cittadini era stata lesa tra l'altro dall'obbligo di iscrizione al Partito fascista per i dipendenti pubblici e più gravemente dalle leggi razziali del 1938, che colpivano i cittadini di religione ebraica, togliendo loro altri diritti fondamentali (di proprietà, di lavoro, di matrimonio), fino a considerarli nemici dello Stato. Il tutto con l'avvallo del sovrano.

La sconfitta dell'Italia fascista nella Seconda guerra mondiale segnò l'inizio della fine del regime e con esso dello Statuto Albertino. Il 25 luglio 1943, a seguito dello sbarco alleato in Sicilia, Mussolini venne deposto e il re, Vittorio Emanuele III, riassunse le prerogative previste dallo Statuto e nominò un nuovo capo del Governo, il generale Badoglio, mentre iniziavano le trattative segrete di resa con gli alleati. L'8 settembre venne reso pubblico l'armistizio, la cui conseguenza fu l'occupazione di gran parte del territorio nazionale da parte dell'esercito germanico.

L'Italia era occupata da due potenze contrapposte: tedeschi al Nord e alleati al Sud, che avanzavano. Sopravviveva a fatica e sotto stretto controllo alleato il legittimo Regno d'Italia al Sud (potè riportare la propria sede a Roma nel giugno 1944), mentre al Nord si ricostituiva uno Stato fascista, la Repubblica Sociale Italiana, sottomessa a tedeschi. Nell'Italia occupata dai tedeschi nasceva e cresceva un movimento armato di ribellione e di riscatto, la Resistenza, che, come in altre parti dell'Europa occupata, combatteva contro tedeschi e fascisti, con l'aiuto e l'appoggio alleato. Tutti suoi componenti erano denominati i partigiani. Fu una guerra di liberazione e una guerra civile che accentuò la spaccatura dell'Italia, non solo geografica, ma politica e morale. La sconfitta tedesca (la data simbolo è il 25 aprile 1945) lasciò l'Italia in un regime di occupazione militare e civile degli angloamericani, appena mitigata dall'essere stata "cobelligerante" e aver dato vita a un forte movimento partigiano. Il Re dovette mettersi da parte, cedendo le proprie funzioni al figlio Umberto, quale Luogotenente; il Governo non aveva più un organo legislativo di riferimento, e quindi faceva le leggi e le faceva applicare. A Parigi era in corso una Conferenza tra le potenze vincitrici per definire i trattati di pace con i paesi sconfitti, e l'Italia era tra questi. L'Italia fino alla definizione del trattato di pace nel febbraio 1947 era un Paese a sovranità limitata.

Si doveva decidere in quale modo ripartire dalla base della convivenza civile, stabilire che forma avrebbe avuto lo Stato da ricostruire. Come cambiare, rispetto al passato, implicò un grande dibattito tra le forze politiche di allora, sollecitate anche dagli alleati. Si decise presto di far eleggere dal popolo un'Assemblea Costituente che stendesse una nuova Costituzione, ed inoltre di farlo scegliere se conservare la monarchia sabauda o istituire una Repubblica. La preferenza per la Repubblica era forte tra chi aveva partecipato alla Resistenza, mentre chi era rimasto fuori da questi eventi e i più conservatori e timorosi del cambiamento preferivano tenersi il re, nella figura di Umberto II di Savoia, che era diventato sovrano grazie all'abdicazione del padre. Era una situazione molto particolare, anomala e senza precedenti: era tutto da inventare, seguendo il buon senso, gli accordi tra gli esponenti politici, i suggerimenti e i veti degli alleati.

Si votò il 2 giugno 1946. La grande novità era il diritto di voto alle donne: potevano eleggere ed essere elette. Con il Referendum istituzionale l'Italia divenne una Repubblica, con il 54,3% dei votanti che la scelsero. Il re Umberto II se ne andò in esilio, riluttante, il 13 giugno.

All'Assemblea Costituente, che aveva 556 seggi, vennero rappresentati i partiti politici che avrebbero caratterizzato la storia politica italiana dei decenni successivi. La Democrazia Cristiana ottenne 207 seggi, il Partito So-

cialista di Unità Proletaria 115, il Partito Comunista Italiano 104, 35 altri partiti di sinistra e 87 altri partiti di centro-destra. Vennero elette 21 donne.

Per l'Italia era una novità assoluta la creazione *ex-novo* di una Costituzione, mancavano tuttavia i modelli e gli esempi recenti di una Costituzione che traesse il suo fondamento dalla sovranità popolare espressa nell'elezione dell'Assemblea Costituente. L'impegno era notevole e la preparazione fu affidata a gruppi ristretti tratti dall'Assemblea, di cui facevano parte esponenti di rilievo della vita politica del tempo ed esperti giuristi. L'elaborazione del progetto di Carta costituzionale fu demandata alla "Commissione dei 75", divisa in tre sottocommissioni, e la stesura finale fu affidata a un Comitato di 18 membri che sottopose il testo alla Commissione, che lo discusse e lo portò in aula, dove avvenne la discussione finale e l'approvazione definitiva, il 22 dicembre 1947, con 453 voti favorevoli e 62 contrari. La Costituzione della Repubblica Italiana entrò in vigore il 1° gennaio 1948.

La Costituzione italiana nella sua forma è divisa in parti:

- Principi fondamentali (12 articoli);
- Parte prima - Titolo I: *Rapporti civili* (16 articoli), Titolo II: *Rapporti etico-sociali* (6 articoli), Titolo III: *Rapporti economici* (13 articoli);
- Parte seconda: ordinamento della Repubblica - Titolo I: *il Parlamento* (28 articoli), Titolo II: *il Presidente della Repubblica* (9 articoli), Titolo III: *il Governo* (9 articoli), Titolo IV: *la Magistratura* (13 articoli), Titolo V: *le Regioni, le Province, i Comuni* (radicalmente modificato nel 2001, ridotto da 19 a 14 articoli), Titolo VI: *Garanzie costituzionali* (6 articoli), Disposizioni Transitorie e Finali (18 articoli).

I principi fondamentali hanno un valore fondativo e programmatico, la cui specificazione operativa si trova soprattutto nella parte prima. La parte seconda è più pratica, ma al suo interno fa riferimento ai principi fondamentali.

Analizziamo alcuni passaggi significativi della Carta costituzionale e partiamo dalla premessa.

Articolo 1: "L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione".

Le parole chiave sono "repubblica", "democratica", "lavoro", "sovranità", "popolo". Il lavoro tra i fondamenti costituzionali rappresenta un principio molto particolare. Rivendica la centralità dell'attività e operosità, in senso dinamico, rispetto alle condizioni di privilegio economico o altre condizioni statiche. Richiama al dovere dello Stato, che si chiarisce in altri articoli, ad intervenire nei rapporti sociali, per impedire il predominio di poteri economici, e a consentire una equa distribuzione dei beni e dei mezzi economici tra le classi di cittadini che compongono la società. Rimanda all'ar-

titolo 4: “La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”. Qui il concetto si estende ad attività e funzioni che concorrono al “progresso materiale e spirituale”. Di conseguenza interessa non solo chi svolge attività non manuali e intellettuali, ma anche artisti, musicisti, attori, ecc. L’inattività non è contemplata, ma non è neppure sanzionata.

Articolo 2: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”.

I diritti inviolabili sono quelli riaffermati nella “Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo” emessa dall’Assemblea generale dell’ONU il 10 dicembre 1948. Essi interessano: la vita, l’integrità fisica e morale – sono proibite la tortura, le punizioni degradanti, le pene devono mirare alla riduzione –, la libertà personale (art. 13) – il domicilio è inviolabile (art. 14), salvo vi si svolgano attività illecite o rischiose per pubblica incolumità, così la corrispondenza e le comunicazioni personali (art. 15), salvo per esigenze di carattere penale –; la libertà di religione (artt. 8 e 19), di manifestazione del pensiero (art. 21), di riunione e di associazione (art. 18) – ma sono proibite le associazioni segrete –, di circolazione e di soggiorno (art. 16). Altri diritti fondamentali sono quelli che riguardano la salute (art. 32), l’istruzione (artt. 30 e 34), la libertà dell’arte, della scienza e dell’insegnamento (art. 33).

Rilievo particolare hanno i diritti e le libertà politiche, cui è dedicato il Titolo IV della Carta: è previsto che essi si esplicino attraverso (ma non elusivamente) i partiti politici che perciò sono riconosciuti e hanno rilevanza costituzionale (art. 49). Sono punti di riferimento per le scelte dei cittadini, attraverso dibattito, confronto, proposte e attraverso le libere elezioni di loro rappresentanti, che devono essere democratici al loro interno e nei loro progetti. I partiti sono garanzia di libertà nel diritto di voto, in quanto permettono il confronto tra idee, programmi, candidati. Se così non fosse la libertà sarebbe solo apparente, mentre sarebbe determinante chi ha i mezzi per condizionare l’opinione pubblica. Non a caso i regimi autoritari o li proibiscono, oppure ammettono solo quelli che controllano. Il Titolo III fissa i principi che regolano il lavoro e le attività economiche: riconosce la libertà di possedere beni e di avviare e svolgere attività economiche e imprenditoriali, come libertà nei confronti dello Stato e anche degli altri soggetti (libera concorrenza). Esso deve conciliarsi con il diritto al lavoro, non impe-

dire altri diritti o funzioni sociali, rispettare la dignità umana, non procurare danni a persone, cose, ambiente. Deve in sostanza svolgere una “funzione sociale”, e deve essere accessibile a più persone possibili (eguaglianza).

Accanto ai diritti vi sono naturalmente e specularmente i doveri. Ad esempio: di solidarietà politica, economica e sociale (art. 2); di voto (art. 48); di istruirsi (art. 34); di tutelare la salute personale come interesse della collettività (art. 32); di difesa della Patria (art. 52); il dovere tributario (art. 53) (è specificato che “il sistema tributario è informato a criteri di progressività”).

Un principio fondamentale è quello dell’uguaglianza, indicato nell’articolo 3: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.

Qui si afferma nel modo più ampio il principio di eguaglianza, stabilendo sia una eguaglianza “formale” o “giuridica”, per cui tutti sono eguali davanti alla legge, cittadini italiani o cittadini stranieri, per quanto riguarda i diritti fondamentali. C’è anche l’impegno per l’eguaglianza “sostanziale”, quella che si confronta con la realtà sociale e si fa carico di situazioni che, per ragioni storiche, etiche, di costume, di mancanza di cultura, o semplicemente per motivi di fatto, possono determinare discriminazioni. Sono principi costituzionali che, assieme ad altri, hanno avuto una lenta, contrastata e ancora incompleta attuazione nella realtà di fatto.

## Bibliografia

- Ambrosini G., *La Costituzione spiegata a mia figlia*, Einaudi, Torino, 2004.  
 Bin R., *Capire la Costituzione*, Laterza, Roma-Bari, 1998.  
 Calamandrei P., *Questa nostra Costituzione*, Bompiani, Milano, 1995.  
 Diddi Nardi R., Coen R., *La Costituzione Italiana: guida alla lettura*, Scripta Web, Napoli, 2009, 2<sup>a</sup> ed.  
 Fioravanti M., *Costituzione*, il Mulino, Bologna, 1999.  
 Gallo (don) A., *Di sana e robusta Costituzione*, Aliberti, Roma, 2011.  
 Ghisalberti C., *Storia costituzionale d’Italia 1848-1948*, Laterza, Roma-Bari, 1992, 10<sup>a</sup> ed.  
 Napolitano G., *Il patto che ci lega: per una coscienza repubblicana*, il Mulino, Bologna, 2009.

I testi integrali delle Costituzioni citate nel testo sono reperibili nel sito web del Dipartimento di Studi Giuridici dell’Università di Torino alla voce “Archivio delle Costituzioni Storiche” (<http://www.dircost.unito.it>).

*Diego Redivo*

## ***Il dibattito della Costituente e le culture politiche a confronto***

Per affrontare il tema politico-giuridico della “Costituzione” – dell’esigenza di dotare lo Stato di tale documento e del suo significato – si deve partire dalle rivoluzioni settecentesche (americana e francese). Dunque dalla “Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino” e dal ribaltamento del concetto di potere politico e di sovranità, per cui i singoli individui non sono più sudditi ma cittadini – tutti uguali nei diritti e nei doveri – depositari di tale potere che poi viene delegato a legittimi rappresentanti liberamente eletti. Da qui la nascita dello Stato moderno che, attraverso le Costituzioni, stabilisce i principi, i valori e i limiti del rapporto tra governanti e governati. In tal modo la Costituzione derivata dalla Rivoluzione francese avvia la nascita della nazione in senso moderno, la quale non è basata su una concezione chiusa e quasi biologica delle origini bensì rappresenta la “comunità dei cittadini che difende le conquiste della rivoluzione”.

Sono principi necessari da ribadire perché stanno alla base delle agitazioni europee del 1848, anno rivoluzionario per eccellenza, definito “la primavera dei popoli”, che – dopo il tentativo restauratore dal 1815 in cui si cercò di cancellare le conquiste democratiche precedenti – vide l’esplosione di tutti i popoli europei decisi a cacciare definitivamente le sopravvivenze del vecchio mondo aristocratico e nobiliare, per sostituirle con la nuova società borghese la cui bandiera politica era proprio la richiesta di Costituzioni – quindi di libertà e di garanzie politiche e giuridiche – da cui la riorganizzazione europea, dotata di comuni valori, su base nazionale.

In ambito italiano di fondamentale importanza appare l'elaborazione del pensiero risorgimentale italiano degli anni '30 e '40 del XIX secolo, ad opera di Giuseppe Mazzini (idea repubblicana e unitaria), di Carlo Cattaneo (federalismo), di Vincenzo Gioberti (neoguelfismo, ovvero Italia confederazione di Stati uniti sotto la guida del Papa) e di Cesare Balbo (piemontese e, quindi, fautore dell'unità condotta dai Savoia). Ogni modello politico-sociale derivante dal pensiero di questi intellettuali avrebbe comportato una scelta costituzionale di tipo diverso.

Per comprendere il dibattito sulla nostra attuale Costituzione bisogna pensare, quindi, all'intero percorso costituzionale italiano: ovvero ripensare, non solo allo Statuto Albertino (marzo 1848), ma anche alla costituzione della Repubblica Romana (1849) poiché parte dei loro principi fondativi influenzarono, poi, sia in senso positivo che negativo, la nostra attuale Carta costituzionale.

Il 1848-1849 fu un'epoca dopo la quale, pur nel sostanziale fallimento di tutti i moti, nulla sarebbe stato come prima. L'esempio più eclatante è rappresentato da quello che, tredici anni dopo, avrebbe realizzato il Regno d'Italia, ovvero il Regno di Sardegna nel quale fu promulgato appunto lo Statuto Albertino, concesso dal re Carlo Alberto. Uno statuto che aveva avuto dei precedenti importanti a cui guardare quali gli analoghi documenti emanati in Spagna (1812), in Francia (1814 e 1830) e in Belgio (1831) che denotano caratteri e principi comuni alla società europea del tempo.

Lo Statuto Albertino fu il solo documento costituzionale, fra i tanti promulgati nella penisola in quel periodo, che rimase in vigore dopo il fallimento dei moti rivoluzionari e l'avvento dell'ondata reazionaria. Per questo motivo esso divenne il fulcro delle speranze liberali italiane e poi dal Regno sardo-piemontese venne esteso al Regno d'Italia, dove rimase in vigore dal 1861 fino alla promulgazione della nostra attuale Costituzione. Peraltro tale Statuto era *octroyé*, ovvero concesso dal sovrano la cui figura, contrariamente alle altre Costituzioni "democratiche", appare ancora l'elemento centrale, a scapito del Parlamento, anche se non più in senso assolutistico; tuttavia, vengono assorbiti i nuovi principi tra cui la separazione dei poteri e, quindi, il reciproco controllo istituzionale, strumento di garanzia giuridica.

Nello stesso periodo rivoluzionario vi fu un altro documento costituzionale di brevissima durata ma di importanza fondamentale nel pensiero politico italiano: quello della Repubblica Romana del 1849. Una Costituzione dominata dal pensiero di Mazzini e di tutti i grandi nomi dell'epopea risorgimentale che a quei fatti parteciparono, in particolare, Giuseppe Garibaldi,

Carlo Pisacane e Goffredo Mameli, l'autore de *Il canto degli italiani*, oggi inno nazionale del nostro Paese. In essa vi erano enunciati principi di democrazia avanzata di tipo unitario e repubblicano, di sovranità popolare e di laicità dello Stato, ovvero i grandi temi della nostra storia nazionale moderna. Ed è proprio questo documento giuridico che influenzò profondamente la nostra attuale Costituzione.

Seguendo lo svolgersi del dibattito all'Assemblea Costituente (1946-1947), ci si rende conto del perché tale atto fondamentale del nostro Stato sia considerato, forse ingenerosamente, un documento di "compromesso costituzionale", ovvero una fusione delle varie idealità – liberale, cattolica, socialista e comunista – uscite vincenti dalla Seconda guerra mondiale, e che, nell'interesse dello Stato e della Nazione, riuscirono a trovare, nonostante radicali contrapposizioni, una illuminata sintesi. Seguire lo svolgimento del dibattito permette peraltro di capire la diversità, i principi e i valori che hanno contrapposto, fino agli anni '90 del Novecento, le varie idealità politiche oggi praticamente scomparse.

La Costituzione entrata in vigore il 1° gennaio 1948 risente ovviamente di tutti i drammatici avvenimenti di quegli anni, della guerra, della dittatura e di un Mussolini che viene destituito richiamando il re Vittorio Emanuele III alle sue responsabilità di capo militare proprio in base a quello Statuto Albertino che il fascismo non aveva mai abrogato bensì profondamente distorto avvalendosi della sua natura di Costituzione flessibile, ovvero facilmente modificabile poiché non vincolata a rigide procedure di modifica costituzionale.

Nel momento della disfatta italiana durante la Seconda guerra mondiale, ci si trovò a pensare, tra le forze resistenziali, a come ricostruire lo Stato e a come organizzare le sue basi necessariamente democratiche. Il 21 aprile 1944, a Salerno, da parte del Governo presieduto da Pietro Badoglio, si prese la decisione di giungere alla nomina di un'Assemblea Costituente poiché si capì che lo Statuto non rappresentava più gli italiani che si trovarono di fatto a non avere più una base giuridica di garanzia. Inoltre, si convenne che la nuova Costituzione non avrebbe dovuto più essere scritta da una mano sola bensì doveva essere frutto dell'iniziativa del popolo. Mentre i monarchici speravano di far rivivere lo Statuto, per i repubblicani ciò era impensabile. Il principio che doveva contrassegnare la nuova Carta costituzionale era basato sul concetto che non era lo Stato il detentore dei diritti bensì l'uomo, il singolo individuo, e il popolo di cui lo Stato è la conseguenza.

Venne dunque costituita la Consulta Nazionale, di fatto il primo

Parlamento, composta da 430 membri e presieduta dal conte Sforza, insediata il 25 settembre 1945, che fu la preparazione alla Costituente.

Il 2 giugno 1946, il popolo italiano, con il referendum a suffragio universale, optò per la Repubblica e, contemporaneamente, elesse l'Assemblea Costituente, la quale si riunì per la prima volta il 25 giugno 1946. In una competizione elettorale che vedeva impegnate soprattutto le forze del Comitato di Liberazione Nazionale (CLN) – quelle che avevano guidato la Resistenza – prevalse nettamente la Democrazia Cristiana, con il 35% dei voti.

All'interno dell'Assemblea, però, al di là delle diversità politico-ideologiche (monarchiche, liberali, cattoliche, azioniste, repubblicane, socialiste e comuniste) vi era una profonda frattura generazionale. Ovvero, venivano a incontrarsi nel progetto costituzionale, la generazione del prefascismo, quella dell'antifascismo (provata dall'esilio e dalle persecuzioni) e quella dei giovani usciti dall'esperienza resistenziale. Un bagaglio, quindi, di esperienze (e di sofferenze) piuttosto diverso e per certi versi lacerante.

Questa diversità generazionale portava di fatto ad una diversa concezione di Stato tra le varie componenti. I più accesi sostenitori della necessità di superare le contrapposizioni sia legate all'età e alle diverse esperienze sia legate all'ideologia, furono i giovani formati durante la Resistenza.

All'inizio dei lavori nessuno aveva un'idea precisa sul tipo di Costituzione da redigere. Vi era carta bianca e non vi erano modelli di riferimento, troppo diverso era stato il cammino storico e la realtà sociale italiana rispetto ad altri paesi. Si sapeva solo che essa doveva essere repubblicana, democratica, antifascista e garante dei diritti della persona. Per questo motivo nell'ambito dell'Assemblea si costituì una Commissione per la Costituzione composta da 75 elementi con alla presidenza Meuccio Ruini. Essa, riunita in varie sottocommissioni, ebbe il compito di redigere i vari articoli e poi uniformarli attraverso il Comitato di redazione (o Comitato dei 18). Il progetto fu presentato alla Costituente il 31 gennaio 1947 e rimase all'ordine del giorno dal 4 marzo al 22 dicembre dello stesso anno. L'Assemblea, che svolgeva anche i compiti di un vero Parlamento, tenne 347 sedute di cui 170 dedicate alla Costituzione. Sui 140 articoli del progetto furono presentati 1.663 emendamenti, dei quali 292 approvati, 314 respinti e ben 1.057 ritirati o assorbiti, segno, questo, di un'effettiva volontà di giungere ad un accordo condiviso. Il massimo degli emendamenti (102) si ebbe sulla potestà legislativa delle Regioni (art. 117), articolo da cui poteva trasparire l'idea di uno Stato federale mentre, invece, i costituenti

volevano realizzare uno Stato regionale, basato sulle autonomie e sul decentramento. Il problema, di cui lo stesso Ruini cercò di spiegare il significato nella sua relazione introduttiva, era che non si voleva ricreare una situazione come quella precedente al 1861 con una penisola divisa tra vari Stati e Staterelli, rischio insito, diceva, nella scelta federalistica. Grandi discussioni vi furono anche sull'articolo 1 (Repubblica [...] fondata sul lavoro), definizione che più di ogni altra poteva dare connotazioni ideologiche all'intero disegno costituzionale e, infatti, fu scelta la definizione democristiana bocciando immediatamente la proposta comunista di Repubblica dei lavoratori, troppo marcata sul piano della lotta di classe. Un altro dibattito infuocato si ebbe sull'articolo 7, quello riguardante i rapporti tra Stato e Chiesa, con il contestuale riconoscimento costituzionale dei Patti Lateranensi, problema quindi connesso alla laicità dello Stato.

Fu un lavoro complessivo, dunque, di un anno e mezzo – il voto finale si ebbe il 22 dicembre 1947 – tra culture e tradizioni diverse che seppero superare anche il terremoto politico della rottura dell'alleanza tra i partiti del CLN per questioni interne e internazionali (in particolare l'imposizione del trattato di pace con la perdita della Venezia Giulia e l'inizio della Guerra fredda che divise in due il mondo, quello liberal-capitalistico e quello comunista) che, però, per l'alto senso di responsabilità dei "padri costituenti", non influì gravemente sui lavori costituzionali.

Secondo molti commentatori ne scaturì un patto, non un compromesso: la Costituzione italiana è un solido edificio a cui hanno contribuito le correnti liberali, cattoliche e social-comuniste, le quali, tutte, hanno saputo privilegiare l'interesse generale piuttosto che quello particolare; caso forse unico nella storia d'Italia. È facile così individuare nelle norme che regolano i rapporti Stato-Chiesa l'influenza democristiana, così come in quelle riguardanti il matrimonio e la famiglia nonché quelle sull'educazione della gioventù (scuole private e confessionali). Chiaramente d'ispirazione social-comunista sono, invece, quelle norme che riguardano il movimento operaio e quelle a contenuto sociale avanzato (lavoro, intervento economico dello Stato, pianificazione come strumento per raggiungere un'eguaglianza, oltre che giuridica, anche sociale tra le diverse classi, superamento dell'individualismo liberale e distribuzione della ricchezza). Di derivazione laica e liberale sono quelle norme che riguardano l'ordinamento dello Stato e le garanzie poste a tutela del cittadino di fronte al potere. Anche il fatto che ne sia uscita una Costituzione di tipo "rigido" non preclude, come affermò Meuccio Ruini, che essa possa essere riveduta ma non nei principi essenziali che restano a fondamento della Repubblica. Secondo il costituente

cattolico Giorgio La Pira ci si trovò di fronte alla necessità di differenziarsi sia dalla società atomista-individualista di tipo occidentale sia da quella statalista: bisognava, invece, affermare i diritti individuali e sociali ma anche quelli dei corpi intermedi che a partire dalla famiglia via via giungono fino alla comunità internazionale.

Dunque, la Costituzione entrata in vigore il 1° gennaio 1948 è una carta dello Stato non solo organizzativa della Repubblica e delle sue istituzioni ma anche ordinativa dei diritti di libertà, quindi, con uno sguardo rivolto al futuro. Come disse uno dei più prestigiosi costituenti, Pietro Calamandrei, la nostra Costituzione “non è una rivoluzione già fatta bensì il preludio ad una rivoluzione in senso giuridico e legalitario ancora da fare. La Costituzione è una rivoluzione per l’Italia attraverso le leggi”. Ne consegue che fin dall’inizio si comprese che la Costituzione sarebbe stata uno strumento formidabile di democrazia e di modernizzazione della società italiana nella misura in cui il potere legislativo e quello politico ne avessero tenuto conto e ne avessero applicato alla lettera i principi e le disposizioni. Nel corso degli anni molto spesso si è dubitato che ciò sia integralmente avvenuto; ma anche questo appare uno stimolo ulteriore per far riflettere i giovani sulle mancanze che possono essere rilevate in tal senso, rendendoli così cittadini maggiormente consapevoli e si spera “attivi” nel rivendicare l’applicazione piena dei diritti (e dei doveri) democratici sanciti dalla nostra Costituzione.

## Bibliografia

- Ghisalberti C., *Storia costituzionale d'Italia 1848-1948*, Laterza, Roma-Bari, 1987.
- Falzone V., Palermo F., Cosentino F., *La Costituzione della Repubblica Italiana, illustrata con i lavori preparatori*, Mondadori, Milano, 1976.
- L'alba della Repubblica. Gli uomini e gli eventi che hanno portato alla nascita della democrazia in Italia*, CD-Rom, Rai Educational, Roma, 1998.
- La nascita della Costituzione Italiana. Le idee, i protagonisti, la storia*, DVD video, Rai Trade, Roma, 2008.
- La rinascita del Parlamento. Dalla Liberazione alla Costituzione*, catalogo della mostra itinerante, Leonardo International, Milano, 2006.

*Pietro Neglie*

## ***La Costituzione italiana e l'importanza del lavoro quale cemento unitario del popolo italiano***

La Costituzione, insieme dei principi che stanno alla base di ogni attività legislativa e giuridica, ha una lunga ed articolata storia. Noi prenderemo in considerazione la Costituzione come fatto giuridico che fonda la Nazione, cioè la dimensione che essa assume dopo le Rivoluzioni americana e francese.

In Francia essa segnò la comparsa del Terzo Stato che, rappresentando la Nazione, i suoi interessi, la forza motrice economica e sociale in ascesa, reclamava un ruolo di comando, sostituendosi all'aristocrazia. Negli Stati Uniti fu invece una rivoluzione a sfondo indipendentistico, che ebbe nella libertà il suo fulcro. Entrambe sancirono la comparsa, come forza viva nella Nazione, del costituzionalismo, cioè dell'uguaglianza fra tutti gli uomini come "verità di per sé evidente".

Nel nostro Paese le prime Costituzioni dell'epoca moderna furono quelle concesse dai sovrani dei diversi Stati geograficamente compresi nella penisola italiana, grazie alla spinta delle insurrezioni popolari. In particolare – sulla scia della Rivoluzione francese – nel 1799 con la rivoluzione napoletana, poi con i moti del 1820-1821, del 1830, quindi con il 1848 e l'avvio del vero e proprio processo risorgimentale. Il punto d'arrivo venne raggiunto molto più tardi, solo nel 1948, dopo la conclusione della Seconda guerra mondiale e la fine della dittatura fascista.

Il 2 giugno del 1946 il popolo italiano si recò per la prima volta alle urne per votare con il suffragio universale. Era infatti chiamato a decidere su questioni di fondamentale importanza, che avrebbero costituito la base

della nuova Italia: doveva confermare l'istituto della Monarchia o preferire ad essa la Repubblica ed eleggere l'Assemblea Costituente, organismo che avrebbe avuto il compito di predisporre il testo della Costituzione italiana. L'esito delle elezioni, come è noto, diede la vittoria alla Repubblica e per l'Assemblea Costituente premiò in modo particolare i partiti democratico cristiano, socialista e comunista.

Tuttavia le culture che hanno impresso il loro segno, costituendo la base valoriale fondamentale della nostra Costituzione, furono quella cattolica, quella liberale e quella socialista; dall'incontro di queste tre ideologie politiche nacque la Costituzione che raccolse istanze comuni a tutto il Paese e creò le condizioni per la sua modernizzazione.

Grazie alla nostra Costituzione, ogni membro della comunità è garantito nella sua appartenenza alla stessa in condizioni di parità con chiunque altro. Le forze che provvedono al governo del Paese, infatti, sono legittimate dal basso e per evitare di incorrere in pericoli del passato, per impedire virate conservatrici o semi-autoritarie del nostro sistema, i legislatori decisero che la nostra Costituzione dovesse essere rigida. Ciò significa che per essere modificata non è sufficiente la legge ordinaria dello Stato ma sono necessarie due deliberazioni del Parlamento a distanza di non meno di tre mesi e deve essere approvata da una maggioranza qualificata dei due terzi del Parlamento.

Il primo passo da fare per renderla patrimonio sentito e vissuto da tutti è farla conoscere per rendere chiaro, evidente e comprensibile che la Costituzione è il tramite per sentirsi ed essere parte della comunità nazionale, la quale agisce e deve agire unitariamente.

Essa riconosce il valore inalienabile della libertà del singolo in quanto individuo e come parte delle formazioni sociali riconosciute e tutelate. Infatti, una caratteristica importante della Costituzione italiana è riconoscere e praticare il principio di eguaglianza, non nel suo aspetto formale ma in quello sostanziale. Questo significa che la Repubblica – come recita la Costituzione negli articoli dedicati ai rapporti economici – si impegna a rimuovere gli ostacoli economici e sociali che limitano la libertà e il pieno sviluppo della persona umana. Il legislatore di allora si pose un quesito semplice nella formulazione ma complesso, su cui avrebbe dovuto poggiare l'impianto complessivo della Costituzione: quale funzione rende l'uomo libero, indipendente, dignitoso? La risposta su cui convennero tutti è: il lavoro.

Il lavoro come fonte di emancipazione disegna il carattere essenziale della nostra Costituzione e il fatto che tale richiamo sia posto nell'articolo

1 è certo significativo. Come ogni Costituzione, anche quella italiana dispone e anticipa in una felice sintesi il suo impianto fondamentale, rappresentato appunto dal lavoro.

La Costituzione francese del 1958, ad esempio, metteva all'articolo 1 il carattere repubblicano, laico, indivisibile, democratico e sociale del Paese. La Germania nella sua Costituzione (1949) evidenziava il carattere federale della Repubblica e la sua natura democratica e sociale. La Spagna post-franchista (1978) esplicitava il carattere democratico e sociale e sottolineava il pluralismo politico.

Nell'Italia post-fascista – ove la mistica del lavoro aveva declinato questa funzione, sebbene considerata sociale, in chiave esclusiva di dovere, riducendo fino all'annullamento le funzioni di tutela degli organismi di rappresentanza – il lavoro assurse a criterio guida nell'articolazione dei diritti di cittadinanza, a valore così importante da rappresentare la pietra angolare di quella complessa costruzione (la Costituzione, appunto) che presenta ancora oggi una eccezionale attualità.

Il lavoro, come viene citato, rende gli uomini indipendenti, attribuisce senso al nostro agire, rende la vita dignitosa e, nella sua esplicazione all'insegna della libertà, attraverso esso si genera ricchezza per tutti. In questo modo la Costituzione fonda la socialità della comunità su uno strumento di fondamentale importanza. Esso non è un valore supremo, bensì uno strumento per raggiungerlo, perché il valore supremo riconosciuto come tale dalla Costituzione è la persona: libera e inviolabile. Quello "strumento", ossia il lavoro, è essenziale perché il valore sociale del cittadino non poggia più su ciò che egli possiede, ma su ciò che fa. La sua posizione all'interno della società deriva dal merito.

L'articolo 1 della Costituzione, che recita: "L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro", riconosce dunque al lavoro non solo la sua funzione economica, ma anche quella sociale e morale; ne fa il fondamento della natura democratica dello Stato italiano.

Perché il lavoro e il riconoscerlo come fondamento del patto costituyente è così importante? La risposta è strettamente legata alle condizioni che esso pone per superare ogni discriminazione sociale e di classe, poiché mira a garantire a tutti un'esistenza dignitosa, consente di uscire dal ricatto del bisogno che rende schiavi e ostacola lo sviluppo come cittadini consapevoli, dignitosi e liberi nel modo di operare le proprie scelte. Il lavoro messo al centro di quel contratto che unisce gli italiani, si configurava come elemento di stabilizzazione della società, come strumento pratico per affermare di fatto un principio nobile e giusto come l'uguaglianza, perché

tutti – così intende quell'articolo e la Costituzione nel suo insieme – devono avere le stesse possibilità di vivere un'esistenza dignitosa e contribuire ai bisogni del Paese. In questo modo, i cittadini non solo si sentono, ma sono, parte fondante dello Stato. Affermare che la Repubblica è “fondata sul lavoro” sta ad indicare la natura di Stato democratico e sociale del Paese, che assume fra i suoi compiti fondamentali quello di riconoscere e promuovere i diritti del lavoro.

Occorre però evidenziare, allo stesso modo, la volontà del legislatore di affiancare alla dimensione del diritto anche la rilevante natura di dovere connessa al lavoro. E la questione non è affatto semplice come potrebbe apparire a prima vista. L'articolo 36 della Costituzione prefigura una società in cui l'attività lavorativa libera dal bisogno e rende effettivi i diritti di cittadinanza. Il dibattito in sede costituente fu complesso per le sue implicazioni. Infatti, se fosse stata adottata l'interpretazione del dovere di prestare attività lavorativa come dovere giuridico, si sarebbe compromesso irrimediabilmente il principio di libertà personale. L'esperienza della guerra era troppo vicina e risuonava ancora con una eco sinistra la frase posta all'ingresso del campo di concentramento di Aschwitz “Il lavoro rende liberi”.

Il lavoro come dovere trasformava un diritto in coercizione, dunque non poteva essere interpretato che in senso morale. Il dovere morale di partecipare con la propria attività al sostentamento di tutti, garantendo lo sviluppo dell'industria e dell'agricoltura per occupare il maggior numero di persone possibile.

Tutto ciò era interpretato in particolare dalla sinistra come dovere dello Stato di creare le condizioni per una maggior occupazione e, nel caso di forzata inattività, prevedere sussidi di disoccupazione.

Difatti una Costituzione come la nostra, pur conservando inalterati i suoi articoli, ha prodotto e visto prodursi situazioni e risultati differenti; questo perché la realtà economica e sociale muta, si trasforma e si evolve. Articoli che, pur rimanendo inalterati, dopo l'avvio entusiasta del dopoguerra – e le mille aspettative di cambiamento che la Costituzione raccoglieva e suscitava –, negli anni '50 furono caratterizzati dalla compressione dei loro stessi diritti. La realtà economica e sociale dell'Italia era caratterizzata da alta conflittualità sociale, ampia disoccupazione, tassi elevatissimi di emigrazione, forti squilibri fra città e campagna e fra area meridionale e settentrionale. Gli articoli della Carta costituzionale erano delle indicazioni, contenevano un valore di indirizzo e riconoscevano il ruolo delle associazioni di rappresentanza, i sindacati, che assolsero al ruolo di creare le condizioni

per “far agire”, prima dei doveri, i diritti del mondo del lavoro attraverso la contrattazione.

Il punto di svolta si ebbe con il cosiddetto “boom economico” che, pur essendo “anarchico”, confuso, contraddittorio, senza il ruolo di coordinamento e indirizzo dello Stato, creò ricchezza e con essa un maggior spazio per contrattare migliori condizioni per i lavoratori. Il diritto al lavoro, dunque, pur rimanendo inalterati gli articoli della Costituzione, uscì da quella compressione, da quelle difficoltà e tornò ad essere diffuso e praticato. Questo perché dopo la grande migrazione degli anni '50, specie verso il Belgio, la Germania, la Svizzera e la Francia, la classe operaia visse un processo di ricomposizione e diventò una forza trainante nel/del Paese.

Le forze sociali riconosciute e legittimate dalla Carta fondamentale diventarono il motore ideale e pratico per guidare lo sviluppo morale, economico, sociale e politico dell'Italia uscita dalla guerra, nonché una sorta di arbitro preposto al controllo del rispetto dello spirito della Costituzione.

Lo sviluppo industriale se da una parte avviò una fase di crescita non priva di contraddizioni e squilibri, dall'altra innescò una profonda modernizzazione ed un miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, che in breve portò il nostro Paese a far parte delle grandi potenze industrializzate. Era la fase della grande industria, della crescente domanda di lavoro, dell'introduzione di principi poi raccolti da norme o consuetudini, quali il posto fisso, la cassa integrazione, la scarsa mobilità sia all'interno del posto di lavoro, sia dalla condizione di occupato a quella di disoccupato. Tuttavia, pur essendo chiaro l'intento del legislatore, l'importanza e il ruolo assunto dal lavoro sia nella fase costituente sia come elemento regolatore della vita sociale, quelle norme di impronta spiccatamente democratica non erano entrate all'interno della fabbrica. La democrazia si fermava ai cancelli delle fabbriche e solo un cammino lungo, sulla doppia direttrice normativa e politico-sociale, portò all'approvazione ed adozione dello Statuto dei diritti dei lavoratori, che rappresentava il completamento del processo che il costituente aveva voluto riconoscere e avviare. Con lo Statuto (legge n. 300 del 1970) i lavoratori sono riconosciuti come individui nell'ambito della concezione di sindacato libero e volontario. Sul posto di lavoro possono essere esercitati i diritti fondamentali, fondati sul rispetto della dignità e della libertà, così come erano affermati nella Costituzione.

Era certamente una contraddizione da superare, quella di un Paese che metteva il lavoro a fondamento della Repubblica, ma che nei luoghi di lavoro non prevedeva un sistema di garanzie e di diritti simili. In fabbrica i rapporti conflittuali e il forte antagonismo si traducevano in azioni di lotta da

una parte e in discriminazioni che impedivano il normale esercizio dei diritti più elementari dall'altra.

Appare chiaro che lo Statuto dei lavoratori consentì l'allargamento delle basi della democrazia reale, creando tuttavia, nel lungo periodo, degli squilibri che ad un eccessivo potere del sindacato fecero corrispondere una chiusura autodifensiva del mondo imprenditoriale.

**Anna Piuzei**

## ***La riscoperta del principio di solidarietà***

Lavorare con i giovani e non solo per i giovani significa – per educatori, insegnanti e amministratori – essere capaci di rendere i ragazzi progressivamente protagonisti della progettualità loro dedicata, e non meri fruitori di un *format* deciso altrove. Durante il primo percorso formativo del progetto “La sfida dei giovani”, chi scrive ha quotidianamente cercato di confrontarsi con adolescenti e ragazzi su cosa sia la “cittadinanza attiva”. Questo con l’obiettivo di riempire di significati il “contenitore” che avevamo davanti e che un domani – ormai dietro l’angolo – avremmo usato come bussola per il futuro. Un futuro da cittadini con la “C” maiuscola.

I ragazzi incontrati nelle scuole e nei centri di aggregazione sono stati non solo tanti, ma anche molto diversi per provenienza, formazione e anche per il bagaglio di esperienze che hanno portato con sé. Ma nonostante tutte queste diversità, nel contenitore “cittadinanza attiva” non hanno mai dimenticato di metterci le parole “volontariato” e “solidarietà”. Nasce quindi da qui, dalla convinzione dei ragazzi che il volontariato sia dimensione naturale dell’essere cittadini attivi, l’idea di leggere insieme la Costituzione alla luce di quella che, grazie alle riflessioni di costituzionalisti come Galeotti (1996) e Lipari (1992), può essere definita la riscoperta del principio di solidarietà.

## LE RADICI NELLA COSTITUZIONE

Charles-Louis de Secondat, barone di Montesquieu, nel suo classico *Lo spirito delle leggi* scrive: “Quantunque tutti gli Stati abbiano generalmente un oggetto medesimo, che è di conservarsi, nulla di meno ogni Stato ne ha uno che gli è particolare” (De Secondat 1965, p. 512). Montesquieu ha le idee chiare ed elenca uno ad uno questi oggetti particolari: dall’ingrandimento per Roma alla guerra per Sparta; dal commercio per Marsiglia alla tranquillità pubblica per la Cina. Il Montesquieu, in questo passo famoso, ricorda poi che ogni Costituzione, in ogni tempo ed in ogni Paese, ha avuto un tratto peculiare, un fine supremo che impronta di sé l’intero ordinamento. Quel tratto peculiare della Costituzione italiana è senza ombra di dubbio la “persona umana”. È nei lavori preparatori dell’Assemblea Costituente – in particolare nella prima sottocommissione – che il principio personalista matura come punto di mediazione antropologica, diventando di fatto, secondo la felice espressione di Giorgio La Pira, “pietra d’angolo dell’intero edificio costituzionale” (La Pira 1971, p. 316). La persona umana è quindi soggetto, fondamento e fine dell’intero ordinamento repubblicano. Una persona umana concepita però non come entità astratta, ma nella concretezza della sua esistenza, della sua esperienza di vita, della multidimensionalità dei suoi bisogni materiali e spirituali, nella concreta realtà dei gruppi in cui viene a trovarsi, naturalmente o volontariamente. Questa concezione si radica in una tradizione – accolta e sviluppata anche dalla dottrina sociale della Chiesa – che da Aristotele, passando attraverso San Tommaso D’Aquino, arriva fino al personalismo comunitario di filosofi come Mounier e Maritain. Una prospettiva che mette appunto in evidenza la naturale socialità e politicità della persona, la cui identità si costruisce solo nella dimensione sociale, nella relazione con l’altro da sé, nell’appartenenza storica e nel radicamento culturale. Per usare le parole di Mounier l’identità umana è “situata”, cioè costitutivamente inserita in un sistema strutturato e solidale di relazioni (Mounier 1975, p. 94). A sintetizzare mirabilmente questo principio è Giuseppe Dossetti che il 9 settembre 1946, durante i lavori della prima sottocommissione, presentò questo ordine del giorno:

La Sottocommissione, esaminate le possibili impostazioni sistematiche di una dichiarazione dei diritti dell’uomo; esclusa quella che si ispiri a una visione soltanto individualistica; esclusa quella che si ispiri a una visione totalitaria, la quale faccia risalire allo Stato l’attribuzione dei diritti dei singoli e delle comunità fondamentali; ritiene che la sola impostazione veramente conforme alle esigenze storiche, cui il nuovo statuto dell’Italia democratica deve soddisfare, è quella che:

- a) riconosca la precedenza sostanziale della persona umana (intesa nella completezza dei suoi valori e dei suoi bisogni non solo materiali ma anche spirituali) rispetto allo Stato e la destinazione di questo a servizio di quella;
- b) riconosca ad un tempo la necessaria socialità di tutte le persone, le quali sono destinate a completarsi e perfezionarsi a vicenda mediante una reciproca solidarietà economica e spirituale: anzitutto in varie comunità intermedie disposte secondo una naturale gradualità (comunità familiari, territoriali, professionali, religiose, ecc.), e quindi, per tutto ciò in cui quelle comunità non bastino, nello Stato;
- c) che per ciò affermi l'esistenza sia dei diritti fondamentali delle persone, sia dei diritti delle comunità anteriormente ad ogni concessione dello Stato» (Dossetti 1971, p. 324).

Si tratta di fatto del cuore “di tutti i principi raccolti a poco a poco nel progetto o addirittura emersi nel corso del cinquantennio repubblicano, via via che la Costituzione si trasformava in principio ispiratore per le diverse forze politiche” (Novacco 2011, p. 108). È alla luce di questa ispirazione che la Costituzione, agli articoli 2 e 3, sancisce che la persona umana debba essere titolare di un corredo di libertà e diritti sociali che la Repubblica si impegna a riconoscere (non a creare!) e a garantire. Tuttavia, come sottolineava lo stesso Dossetti – come anche La Pira e Moro – il principio personalista porta con sé pure il riconoscimento di due importanti corollari: il principio di solidarietà e quello di sussidiarietà. Il primo è scritto a chiare lettere nella Carta, mentre il secondo non fu richiamato in modo espresso, ma era sotteso all'impostazione di fondo dell'architettura costituzionale visto che il valore della persona è riconosciuto anche nella sua dimensione sociale, sarà poi esplicitato con la riforma costituzionale del Titolo V.

Ma torniamo per un attimo ai nostri due articoli della Costituzione. Nel leggerli è abbastanza evidente come la solidarietà si sviluppi di fatto su due diverse direttrici. Per individuarle ci rifaremo, come già anticipato in apertura, alla riflessione del costituzionalista Serio Galeotti. Egli, infatti, definisce la solidarietà espressa dal comma 2 dell'articolo 3 come “paterna” (o verticale) perché affida alla Repubblica, ai pubblici poteri, il compito di “rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese”. Di solidarietà però ce n'è anche un'altra che Galeotti chiama “fraterna” (o orizzontale). L'articolo 2, infatti, prevede sì il riconoscimento e la garanzia “dei diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”, ma richiede al contempo “l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”. Di fatto un mutuo soc-

corso tra i cittadini stessi, di cui lo Stato si limita a porsi come garante esterno.

## LA RISCOPERTA

Ma perché in queste pagine parliamo di “riscoperta”, se dal 1948 queste preziose parole sono scritte nero su bianco nella nostra Costituzione? Le ragioni sono di carattere storico e risiedono nel fatto che per i primi cinquant’anni di vita repubblicana, per diverse ragioni, è prevalsa una visione statalista del benessere che ha avuto senz’altro il merito di elevare i livelli di protezione sociale con l’obiettivo di realizzare una vera uguaglianza, ma che ha anche determinato la perdita del senso più genuino dei principi di solidarietà e sussidiarietà. Ad essere presa in considerazione è stata quindi solo quella solidarietà che abbiamo chiamato “paterna”, facendo mancare un’adeguata valorizzazione della partecipazione ed il coinvolgimento dei singoli e delle formazioni sociali nel perseguimento dei fini costituzionali. I primi cambiamenti, seppur tardivi, che hanno portato a considerare in maniera diversa il ruolo del volontariato sono coevi di fatto alle grandi emergenze che hanno investito il nostro Paese. Nel ’76, dopo il sisma che ha colpito il Friuli, noi stessi fummo testimoni della straordinaria capacità di mobilitazione della società civile, quella stessa mobilitazione che si era già vista a Firenze nel ’66 durante l’alluvione che travolse la città. È il regista Marco Tullio Giordana ad immortalare magistralmente lo spirito di allora. Nel film *La meglio gioventù*, Nicola – il protagonista interpretato da Luigi Lo Cascio –, è in giro per il Nord Europa ma, di fronte alle immagini televisive di una Firenze ferita dalla devastante forza dell’acqua, non ha dubbi: si mette in viaggio per essere parte di quell’immensa moltitudine di volontari – in gran parte giovani e ribattezzati “angeli nel fango” –, che andrà in soccorso della città toscana. Risalgono così agli anni ’70 i primi (debolissimi) riconoscimenti, ma è con gli anni ’90 che la solidarietà – quale paradigma di azione sociale – diviene fondamento di una legislazione interamente dedicata al volontariato e più in generale al cosiddetto “Terzo settore” secondo parametri effettivamente rispondenti al principio di solidarietà. È infatti del 1991 la “Legge quadro sul volontariato” e sempre del 1991 la prima disciplina delle cooperative sociali. Nel 2000 arriva invece la legge n. 383 che riguarda le associazioni di promozione sociale.

Parallelamente a questa tendenza legislativa, nello stesso periodo, c’è anche un significativo cambio di passo della giurisprudenza costituzionale. Emblematiche le parole espresse dalla Consulta nella sentenza n. 75 del 1992 (Corasaniti):

[...] il volontariato costituisce un modo di essere della persona nell'ambito dei rapporti sociali o, detto altrimenti, un paradigma dell'azione sociale riferibile a singoli individui o ad associazioni di più individui. In quanto tale, esso sfugge a qualsiasi rigida classificazione di competenza, nel senso che può trovare spazio e si può realizzare all'interno di qualsiasi campo materiale della vita comunitaria, tanto se riservato ai poteri di regolazione e di disposizione dello Stato, quanto se assegnato alle attribuzioni delle regioni o delle province autonome (o degli enti locali).

Quale modello fondamentale dell'azione positiva e responsabile dell'individuo che effettua spontaneamente e gratuitamente prestazioni personali a favore di altri individui ovvero di interessi collettivi degni di tutela da parte della comunità, il volontariato rappresenta l'espressione più immediata della primigenia vocazione sociale dell'uomo, derivante dall'originaria identificazione del singolo con le formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità e dal conseguente vincolo di appartenenza attiva che lega l'individuo alla comunità degli uomini. Esso è, in altre parole, la più diretta realizzazione del principio di solidarietà sociale, per il quale la persona è chiamata ad agire non per calcolo utilitaristico o per imposizione di un'autorità, ma per libera e spontanea espressione della profonda socialità che caratterizza la persona stessa. Si tratta di un principio che, comportando l'originaria connotazione dell'uomo *uti socius*, è posto dalla Costituzione tra i valori fondanti dell'ordinamento giuridico, tanto da essere solennemente riconosciuto e garantito, insieme ai diritti inviolabili dell'uomo, dall'art. 2 della Carta costituzionale come base della convivenza sociale normativamente prefigurata dal Costituente. Della natura di tali diritti fondamentali il volontariato partecipa e vi partecipa come istanza dialettica volta al superamento del limite atomistico della libertà individuale, nel senso che di tale libertà è una manifestazione che conduce il singolo sulla via della costruzione dei rapporti sociali e dei legami tra gli uomini, al di là di vincoli derivanti da doveri pubblici o da comandi dell'autorità.

Come schema generale di azione nella vita di relazione, basato sui valori costituzionali primari della libertà individuale e della solidarietà sociale, il volontariato esige che siano stabilite, da parte del legislatore statale, le condizioni necessarie affinché sia garantito uno svolgimento dello stesso il più possibile uniforme su tutto il territorio nazionale.

Questa riscoperta del valore della solidarietà "fraterna" va però contestualizzata sia considerando l'espansione della domanda di servizi sociali, sia in relazione alla crisi del sistema di *welfare* di molti paesi europei. Crisi che ha indotto ad una riforma del *welfare state*, nel tentativo di farlo transitare verso un modello di *welfare community*, a responsabilità diffusa, dove il peso dell'intervento pubblico diretto si riduce in favore di un progressivo aumento dell'affidamento di servizi a organizzazioni non profit. Su questa strada nel 2001 si mette mano alla stessa Costituzione, introducendo il principio di sussidiarietà che ha aperto inediti scenari di amministrazione condivisa e partecipata. Si è quindi andati ad esplicitare quel

principio, corollario del principio personalista – a cui avevano guardato i “padri costituenti” –, ma che era stato a lungo ignorato. La sussidiarietà, può essere definita come un modello organizzativo, funzionale alla realizzazione della solidarietà. Tanto che nella Carta della sussidiarietà si legge che si tratta di una “forma nuova di sovranità popolare che completa le forme tradizionali della partecipazione politica e della partecipazione amministrativa”. Così l’ultimo comma dell’articolo 118 recita: “Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”. Questo nuovo schema di ripartizione dei compiti e delle funzioni di interesse pubblico riflette lo spirito della legge n. 328 del 2000 – “Legge quadro per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali” –, che “punta alla garanzia delle prestazioni di assistenza attraverso la creazione di una rete di istituzioni di solidarietà coordinate in base ad un sistema programmatico che procede a cerchi concentrici, dallo Stato alle regioni ai minori enti territoriali, con la partecipazione, a tutti i livelli, delle rappresentanze delle formazioni sociali” (Giuffrè 2005, p. 7). È una piccola rivoluzione che rende giustizia al lavoro di tantissimi volontari e di tutti coloro che operano più in generale nel Terzo settore.

### **QUALCHE NUMERO**

Nel settore del volontariato c’è ancora molto da fare perché troppo spesso questo lavoro viene sottovalutato, magari imponendo tagli lineari ai finanziamenti. Ma abbiamo mai pensato a quale sia il suo valore in termini economici? È questa la chiave di volta per fugare ogni dubbio, tanto che anche gli studiosi si stanno muovendo proprio in questa direzione. A lanciare la sfida è stato Lester Salamon, direttore del Center for Civil Society Studies della John Hopkins University. Durante la Conferenza Organizzativa dei Centri di Servizio per il Volontariato, tenutasi a Roma nell’ottobre del 2010, Salamon aveva sottolineato come la ragione per la quale abbiamo bisogno di misurare il volontariato “è che, nel nostro mondo, ciò che non viene contato, si pensa semplicemente che non conti. Il volontariato è sottovalutato. Volendo dimostrare l’impatto del volontariato, senza avere l’opportunità di misurarlo [...] non possiamo richiamare l’attenzione di coloro che prendono le decisioni politiche – spesso inconsapevoli dell’enorme scala e gamma e contributo che esso apporta al nostro mondo” (Cnel-Istat 2011, p. 10). Ma la stessa domanda sulla misurazione del volontariato se la sta ponendo l’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL).

È così stato avviato – da parte della stessa Johns Hopkins University – un progetto (Comparative Nonprofit Sector Project) che ha coinvolto 37 paesi. Secondo i risultati sarebbero 140 milioni le persone che ogni anno in questi paesi partecipano a qualche attività di volontariato, cifra che equivale al 12% circa della popolazione adulta. Se tutti assieme costituissero i cittadini di un solo Paese, questo sarebbe l’ottavo più popoloso al mondo, situandosi tra Giappone e Russia. I volontari in questione, inoltre, rappresentano l’equivalente di 20,8 milioni di lavoratori retribuiti a tempo pieno, monetizzando il loro contributo all’economia mondiale si arriva ad un apporto di 400 miliardi di dollari. In Canada, ad esempio, il contributo al PIL, è maggiore di quello del settore agricolo.

L’apporto più prezioso rimane però tutto ciò che il Terzo settore in generale, ed il volontariato in particolare, porta con sé e (per il momento) non si può misurare. In primo luogo la capacità di creare reti all’interno della comunità in grado di sostenere le fragilità e favorire la coesione sociale, ma anche di generare fiducia e rafforzare le relazioni interpersonali. Per lungo tempo le scienze sociali (soprattutto l’economia) hanno fatto riferimento ad un concetto di benessere interamente identificabile con la ricchezza individuale. Oggi, invece è ampiamente riconosciuto che lo “star bene” delle persone, e di conseguenza delle comunità, è associato non soltanto al soddisfacimento di bisogni materiali e immateriali, ma anche di quelli relazionali (Zamagni 2011). Non va poi né dimenticata, né sottovalutata la straordinaria capacità progettuale del volontariato, una progettualità che nasce dal basso, dalla propensione all’ascolto del territorio che consente di ideare e sperimentare risposte efficaci a problemi emergenti, ma anche forme di valorizzazione dei punti di forza di una comunità. È questa una caratteristica che in un quadro di vera sussidiarietà può concretizzare un potenziale ancora non del tutto espresso.

## Bibliografia

- Cnel-Istat, *La valorizzazione economica del lavoro volontario nel settore non profit*, Cnel, Roma, 2011.
- De Secondat Ch.-L., barone di Montesquieu, *Lo spirito delle leggi*, 2 voll., Utet, Torino, 1965.
- Dossetti G., *Assemblea Costituente, Prima Sottocommissione, seduta del 9 settembre 1946*, citato in *La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori della Assemblea Costituente*, vol. VI, Camera dei Deputati, Roma, 1971, p. 324.
- Galeotti S., *Il valore della solidarietà*, “Diritto e Società”, n. 1, 1996, pp. 14-36.
- Giuffrè F., *Libertà e solidarietà nella prospettiva del nuovo modello federale di welfare*, in Pezzini B., Sacchetto C. (a cura di), *Il dovere di solidarietà*, Atti delle Giornate europee di

- diritto costituzionale tributario, V edizione (Bergamo, 14-15 novembre 2003), Giuffrè, Milano, 2005, pp. 79-92.
- La Pira G., *Assemblea Costituente, seduta dell'11 marzo 1947*, citato in *La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori della Assemblea Costituente*, vol. I, Camera dei Deputati, Roma, 1971, p. 316.
- Lipari N., *La cultura della solidarietà nella Costituzione italiana*, in *Servizi sociali. Verso un ruolo politico del volontariato*, Fondazione Zancan, Padova, 1992, pp. 23-36.
- Mounier E., *Che cos'è il personalismo?*, Einaudi, Torino, 1975,
- Novacco D., *L'officina della Costituzione italiana. 1943-1948*, Feltrinelli, Milano, 2011.
- Zamagni S. (a cura di), *Libro bianco sul terzo settore*, il Mulino, Bologna, 2011.

**Andrea Porcarelli**

## ***Cittadinanza e Costituzione: prospettive pedagogiche e attenzioni educative***

La cittadinanza è un “bene prezioso” che, da un lato, ciascuno di noi riceve in dono nel momento in cui inizia il cammino della propria vita all’interno di una civiltà, di una società e di una cultura ma, dall’altro lato, è anche una responsabilità delicata che ognuno è chiamato ad assumere e, in qualche misura, a “meritare”. Per questo ci si prepara per “diventare cittadini” (Corradini, Porcarelli 2012) ed in tal senso anche la scuola ha un ruolo molto importante che si inserisce in un percorso storico-culturale che a sua volta ci aiuta a capire il cammino che ci ha condotti alla situazione attuale.

La nostra storia repubblicana muove i suoi primi passi su un terreno dove è forte la “domanda” di educazione alla cittadinanza, sia per superare i limiti di un’anestesia della coscienza civile provocata da vent’anni di regime fascista, sia per sanare le ferite di una devastante guerra civile in cui le diverse anime sociali e politiche del nostro Paese si sono affrontate con le armi in pugno. I rapidi cambiamenti a cui sarà sottoposta la società nel dopoguerra comporteranno una progressiva evoluzione della domanda sociale di educazione alla quale i diversi soggetti cercheranno di dare risposta. L’analisi delle modalità con cui la scuola – soggetto educativo formale – si è fatta carico della domanda sociale di educazione rappresenta il cuore della “pedagogia sociale” (Porcarelli 2009), specialmente se tale domanda riguarda specificamente l’educazione alla socialità in quanto tale.

## DAI PROGRAMMI DEL DOPOGUERRA ALL'EDUCAZIONE CIVICA

Mentre si profilava la fine del secondo conflitto mondiale già prendevano forma alcune istanze che – pur nella diversità delle ispirazioni ideali di quanti se ne facevano portavoce – hanno caratterizzato i primi anni del dopoguerra: si intrecciavano, infatti, tra loro il desiderio della ricostruzione di una società autenticamente democratica (dopo l'esperienza del regime fascista) e la necessità della ricostruzione materiale di un Paese devastato e distrutto, ma si coglieva anche la necessità di una “ricostruzione morale” delle attitudini necessarie per una cittadinanza democratica. Coloro che erano stati più o meno fedeli sudditi di un regime potevano essere improvvisamente in grado di riprendersi un protagonismo sociale e civile, gestendo una transizione democratica? Una classe culturale che lo stesso regime aveva in qualche modo legittimato e selezionato (ricordiamo, ad esempio, il “giuramento fascista” richiesto ai professori) sarebbe stata in grado di ripensare le strutture educative di una società in cui per troppo tempo esse erano state piegate agli obiettivi del regime?

In quegli anni lo sforzo più significativo, in termini di elaborazione dei fondamenti di una comune consapevolezza sociale e civile, è rappresentato – evidentemente – dalla redazione della Carta costituzionale, le cui potenzialità sul piano pedagogico sono state rilevate con chiarezza dagli stessi costituenti. Fu uno di loro, Aldo Moro, divenuto Ministro della Pubblica Istruzione, a realizzare tale auspicio – con il DPR n. 585 del 13 giugno 1958 –, introducendo l'insegnamento dell'Educazione civica, con un'intenzionalità di tipo formativo che appare in modo molto chiaro nella Premessa del Decreto stesso:

L'educazione civica si propone di soddisfare l'esigenza che tra Scuola e Vita si creino rapporti di mutua collaborazione. L'opinione pubblica avverte imperiosamente, se pur confusamente, l'esigenza che la Vita venga a fecondare la cultura scolastica, e che la Scuola acquisti nuova virtù espansiva, aprendosi verso le forme e le strutture della Vita associata. La Scuola a buon diritto si pone come coscienza dei valori spirituali da trasmettere e da promuovere, tra i quali acquistano rilievo quelli sociali, che essa deve accogliere nel suo dominio culturale e critico. Le singole materie di studio non bastano a soddisfare tale esigenza, specie alla stregua di tradizioni che le configurano in modo particolaristico e strumentale. Può accadere infatti che l'allievo concluda il proprio ciclo scolastico senza che abbia piegato la mente a riflettere, con organica meditazione, sui problemi della persona umana, della libertà, della famiglia, della comunità, della dinamica internazionale, ecc. [...]. D'altra parte il fare entrare nella scuola allo stato grezzo i moduli in cui la vita si articola non può essere che sterile e finanche deviante. La soluzione del problema va cercata dove essa è iscritta, e cioè nel concetto di educazione civica. Se ben si osservi l'espres-

sione «educazione civica» con il primo termine «educazione» si immedesima con il fine della scuola e col secondo «civica» si proietta verso la vita sociale, giuridica, politica, verso cioè i principi che reggono la collettività e le forme nelle quali essa si concreta.

Anche in questo caso si ribadisce la funzione educativa complessiva della scuola, con una sottolineatura ulteriore che precisa le modalità con cui è opportuno che si realizzi l'auspicato rapporto tra scuola e vita: compito della scuola è educare attraverso la cultura (ed è questo il ruolo che sono chiamate a svolgere tutte le discipline), ma "di fatto" si coglie un limite nell'esercizio di questo ruolo da parte delle discipline tradizionali, specialmente per il modo in cui vengono abitualmente concepite. Di qui l'idea di inserire uno spazio privilegiato di incontro tra scuola e vita, che consenta di riflettere in modo più sistematico su alcune problematiche della vita sociale e civile (la persona umana, la libertà, la famiglia, le dinamiche internazionali, i principi che reggono la comunità sociale e le forme concrete che essa assume) poste appunto nello spazio di "cerniera" tra scuola e vita. La debole collocazione istituzionale della disciplina (due ore al mese, affidate al docente di storia, senza valutazione autonoma) ha portato ad un impatto variabile della medesima, legato soprattutto allo zelo con cui gli insegnanti hanno diversamente interpretato il proprio ruolo.

Non percorreremo in questa sede tutta la storia dei provvedimenti relativi all'Educazione civica nel secondo dopoguerra, ma possiamo notare un motivo illuminante nella tensione dialettica che si ritrova fin dal 1958 tra il tono molto elevato degli auspici normativi e l'impatto variabile che essi avranno nella vita concreta delle scuole e degli studenti. Tra le varie ipotesi che si sono fatte si potrebbe prendere in esame quella per cui in una scuola di fatto dominata da una logica di tipo "disciplinaria" e tendenzialmente "istitutivista", un insegnamento senza un solido baricentro disciplinare rischia di assumere comunque un ruolo marginale.

### **“CITTADINANZA E COSTITUZIONE” TRA ATTESE E REALTÀ**

Nella XVI legislatura, su impulso del ministro Gelmini, viene emanato il decreto-legge n. 137 del 1° settembre 2008, convertito nella legge n. 169 del 30 ottobre 2008. Il primo articolo di tale legge è dedicato esplicitamente a "Cittadinanza e Costituzione" (C&C) e afferma che "a decorrere dall'inizio dell'a.s. 2008-2009, oltre ad una sperimentazione nazionale, sono attivate azioni di sensibilizzazione e di formazione del personale finalizzate all'acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di istruzione delle

conoscenze e delle competenze relative a Cittadinanza e Costituzione, nell'ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale e del monte ore complessivo previsto per le stesse. Iniziative analoghe sono avviate nella scuola dell'infanzia". Il testo rappresenta un ombrello molto ampio, che si prestava a più di una possibile declinazione sul piano normativo e, in particolare, lasciava aperta la possibilità di istituire un insegnamento con orario e valutazione autonoma, ma non ci si vincolava a tale soluzione come unica possibile.

Contestualmente il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) costituisce un gruppo di lavoro (presieduto dal professor Corradini e di cui fa parte anche chi scrive) con compiti di studio e consulenza tecnico-scientifica, che completa il proprio lavoro affidando al ministro un documento che vede la luce nel marzo successivo – "Documento d'indirizzo 4 marzo 2009 per la sperimentazione dell'insegnamento 'Cittadinanza e Costituzione'" – in vista della sperimentazione nazionale di cui sopra. Va detto che la sperimentazione nazionale non è mai stata attivata, per cui le ipotesi culturali che si trovano nel ricco documento sono rimaste in larga parte irrealizzate o, quanto meno, sono risultate utili solo per quelle istituzioni scolastiche che liberamente hanno deciso di attivare tale insegnamento, in via sperimentale, entro i limiti della propria autonomia organizzativa e didattica.

Il "Documento di indirizzo" (firmato dal ministro Gelmini) segnala in modo esplicito la necessità di valorizzare l'impianto culturale dell'Educazione civica abbozzato negli anni '50, "liberandolo dai limiti istituzionali che, con le sole due ore mensili, e senza un proprio voto, ne hanno ostacolato il cammino". La logica in cui ci si colloca è quella di un curriculum verticale di C&C, dalla scuola dell'infanzia fino alla secondaria di secondo grado. Ciò non significa che il legislatore intenda "delegare" al solo insegnamento di C&C la dimensione educativa in genere e l'educazione alle competenze sociali e civiche in particolare, ma che si ritiene importante un luogo culturale in cui quello che è il compito complessivo della scuola – educare attraverso la cultura – trovi uno spazio specifico per l'educazione sociale e civica. Il riferimento esplicito alla Costituzione non intende escludere il riferimento ad altri documenti importanti, come la "Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea" o la "Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo", ma ne sottolinea un valore peculiare per quanti frequentano le scuole della Repubblica Italiana: "la Costituzione diventa in tal modo non solo il documento fondativo della democrazia nel nostro Paese, ma anche una *mappa valoriale* utile alla costruzione della propria identità personale, locale, nazionale e umana".

Il percorso culturale proposto va letto a partire dalle “Situazioni di compito per la certificazione delle competenze personali alla fine della scuola”, che introduce la parte più significativa dell’intero disegno culturale di C&C. Oltre a contenere riferimenti espliciti alla dimensione esistenziale a cui “guarda” tutto l’insegnamento (inclusi i temi culturali indicati come “Obiettivi di apprendimento”) le “Situazioni di compito” si articolano in quattro ambiti che rappresentano i pilastri fondativi della disciplina come tale:

- *dignità umana*, con riferimento a quella dignità della persona umana che è il fondamento stesso dei diritti umani e viene, per questo, invocata nel Preambolo alla dichiarazione universale dei diritti umani dell’ONU;
- *identità e appartenenza*, che si collega al fine dell’attività educativa in quanto tale, ovvero quello di accompagnare la persona che cresce affinché arrivi a costruire un’identità personale e sociale (senso del “noi”);
- *alterità e relazione*, in cui la persona si scopre strutturalmente aperta all’“altro”, inteso non come potenzialmente ostile o fonte di disagio, ma portatore di una ricchezza senza la quale anche la nostra identità sociale verrebbe meno;
- *partecipazione*, che si collega all’esercizio effettivo di quelle “virtù civili” a cui mira da sempre l’educazione alla cittadinanza attiva e che è possibile esercitare, in primo luogo, in quella “palestra” per eccellenza che è la comunità scolastica.

Concludiamo le nostre considerazioni sull’insegnamento di C&C precisando i termini in cui si è configurato il suo assetto normativo, dopo la pubblicazione del documento di indirizzo che abbiamo fin qui preso in esame. La revisione dell’assetto del primo ciclo è stata realizzata con il DPR n. 89 del 20 marzo 2009 che, per quanto riguarda l’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione nella scuola primaria, si limita a ricordare la legge n. 169 del 2008 (la quale di fatto richiedeva una decretazione attuativa), mentre per la secondaria di primo grado – dove viene riportata la tabella con l’orario attribuito ad ogni disciplina – si precisa che l’insegnamento di C&C “è inserito nell’area disciplinare storico-geografica” (art. 5), a cui vengono attribuite nove ore settimanali complessive.

Gli assetti del secondo ciclo sono definiti da tre decreti (DPR nn. 87, 88 e 89 del 15 marzo 2010), riguardanti – rispettivamente – gli istituti professionali, gli istituti tecnici ed i licei. Per quanto riguarda l’insegnamento di C&C si ritrova un riferimento esplicito in tutti e tre i regolamenti, ben precisando che “attività” e “insegnamenti” relativi a C&C “coinvolgono tutti gli

ambiti disciplinari” e si sviluppano entro il monte ore delle discipline già esistenti. Ci troviamo, paradossalmente, di fronte ad una collocazione culturalmente robusta, perché tale si presenta il documento di indirizzo (che non è stato né abrogato, né sostituito, quindi continua ad essere il punto di riferimento culturale), a cui fa riscontro una collocazione istituzionale debole, anche rispetto a quella del 1958. L’ambiguità non viene superata dalla circolare “esplicativa” (circolare ministeriale n. 86 del 27 ottobre 2010) emanata dal MIUR dopo la pubblicazione dei decreti, in cui da un lato si afferma che C&C rappresenta un “insegnamento con propri contenuti che devono trovare un tempo dedicato per essere conosciuti e gradualmente approfonditi”, ma simultaneamente si sottolinea come esso sia “una risorsa straordinaria di trame trasversali generative di saperi, competenze, motivazioni, atteggiamenti, comportamenti, pratiche, azioni”, salvo precisare in modo netto ed esplicito che “non è una disciplina autonoma e dunque non ha un voto distinto”. Essa tuttavia concorre alla valutazione delle aree culturali e delle discipline in cui si colloca ed anche a quella del voto di comportamento.

Resta aperta, da parte delle scuole che liberamente lo decidessero, la possibilità di attivare tale insegnamento – anche con un orario “dedicato” – utilizzando gli spazi di flessibilità garantiti dall’autonomia scolastica: in tal senso è sufficiente una delibera del Collegio docenti che precisa tale scelta culturale e l’attribuzione dell’insegnamento (e la responsabilità della sua valutazione) ad uno o più insegnanti.

## RIFLESSIONI CONCLUSIVE



Abbiamo iniziato la nostra riflessione sottolineando il dono e il compito che sono implicati dall’idea della cittadinanza ed abbiamo attraversato rapidamente l’evoluzione della normativa italiana, in cui gioca un ruolo fondamentale la nostra Costituzione: non solo come norma fondamentale della Repubblica, ma anche come catalizzatore culturale attorno al quale possono trovare posto le istanze educative più profonde in ordine alla cittadinanza.

La scuola, oggi più di un tempo, non esaurisce l’insieme degli ambienti formativi (non formali e informali) in cui l’identità culturale delle persone che crescono prende forma, ma rappresenta comunque un’esperienza molto significativa, anche dal punto di vista esistenziale. Si tratta di anni che verranno sempre ricordati con affetto, anche a distanza di molto tempo, ed in cui la persona muove i passi più significativi del suo “cammino della conoscenza” (Porcarelli 2008) e pone le basi della propria per-



sonalità culturale, anche in vista delle responsabilità sociali che si prepara ad assumere ed in parte inizia già ad assumere esercitando la propria "cittadinanza scolastica". Per tutte queste ragioni sarebbe importante non solo moltiplicare (come in parte già si fa) i progetti di educazione alla cittadinanza variamente intesi, ma anche cercare di portare a sintesi, a livello culturale e personale, le innumerevoli suggestioni che ciascuno riceve per farne oggetto di una riflessione autonoma, sistematica e consapevole. L'insegnamento di "Cittadinanza e Costituzione", se preso seriamente e – possibilmente – sviluppato nelle sue potenzialità disciplinari specifiche, può rappresentare un'occasione preziosa in tal senso.

### **Bibliografia**

Corradini L., Porcarelli A., *Nella nostra società. Cittadinanza e Costituzione*, SEI, Torino, 2012.  
Porcarelli A., *Cammini del conoscere*, Giunti, Firenze, 2008.  
Porcarelli A., *Lineamenti di pedagogia sociale*, Armando, Roma, 2009.



# **LA COSTITUZIONE NELLE MANI DEI GIOVANI: IDEE, RILETTURE, PROSPETTIVE**



**Simona Attico**

## ***La Costituzione: istruzioni per l'uso***

### **DUBBI, IDEE E PROPOSTE DAI CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE**

Quando mi è stato chiesto di partecipare al progetto “La sfida dei giovani” e, in particolare, di prendere parte al percorso dedicato alla Costituzione, ancora non ero pienamente consapevole della bella esperienza e, al contempo, della grande responsabilità che mi si stavano prospettando. Il mio compito – anche se ludicamente trasformato in *workshop* e videointerviste – tra un *ciak* e una risata di complicità con i ragazzi coinvolti, nascondeva, infatti, una missione ben precisa. Educativa e formativa senz’altro. Volta al pieno coinvolgimento dei giovani in un dialogo aperto, ma anche a leggere la Costituzione attraverso i loro occhi e quindi a capire che cos’è per loro oggi la cittadinanza attiva. Si trattava dunque di una missione dall’alto valore etico e morale. La prima cosa che ho fatto, allora, data la delicatezza del compito assegnatomi, è stata quella di pormi delle domande sul tema da affrontare con i ragazzi, sul testo costituzionale e i suoi principi.

Quanto ne siamo partecipi e come la Costituzione riesce ad influenzare le nostre vite, dalle piccole alle grandi cose? Erano di fatto gli stessi quesiti che di lì a poco avrei somministrato alle mie tante, diverse, multietniche e multiculturali “cavie”. A volte mature, altre ancora imberbi, ma tutte ben presto si sarebbero rivelate astute e brillanti bocche della verità. La scelta del luogo in cui ci saremmo confrontati è stata quasi obbligata cadendo quindi su quella che è una peculiarità del nostro territorio: i Centri di Aggregazione Giovanile (d’ora in poi CAG), disseminati in tutta la regione.

Sono stati quindi proprio i giovani dei CAG il punto d'avvio, ma anche d'arrivo, della mia ricerca sul senso e sul valore della nostra Costituzione. E dico "mia ricerca" perché sebbene io fossi parte di un contesto molto più ampio e articolato, l'esperienza è stata talmente forte e coinvolgente da richiedere alla scrivente un'immedesimazione, un'autocritica e un approfondimento a livello teorico, storico ed istituzionale non indifferenti. Ho così iniziato sin da subito a sfogliare la Costituzione della Repubblica Italiana. Le pagine dedicate alla formulazione dei "Principi fondamentali" – come il diritto al lavoro, la parità di genere, la tolleranza, il rifiuto della guerra – e quelle che raccolgono i "Diritti e i Doveri del cittadino", sono diventate cibo per la mia mente e spunto per le domande da sottoporre ai ragazzi.

Impossibile non notare come la Costituzione sia figlia del suo tempo: frutto di un'epoca di grandi cambiamenti e di indirizzi politici forti, tutti aspetti che hanno in larga misura contribuito a caratterizzarne il testo, colorando ogni sua singola parola di una specifica valenza, di un significato condiviso, di un valore comune. A distanza di oltre sessant'anni molte cose sono inevitabilmente cambiate, mentre i principi sono rimasti (salvo rare eccezioni) sempre gli stessi. La domanda che è sorta spontanea, allora, è stata: Come rapportarli ai ragazzi di oggi, figli di una storia diversa, attori di un mutato contesto politico, sociale e culturale? Protagonisti di un mondo in cui vacillano anche quei valori considerati naturali e inviolabili? La rigidità della Costituzione e il testo stesso sono ancora un punto di forza o andrebbero, invece, rivisti?

Borsa in spalla e videocamera alla mano, ho trascorso numerose ore in compagnia di gruppi di giovani e giovanissimi raccolti nei più svariati CAG del territorio regionale. Per me che, in fin dei conti, ero una ragazza tra tanti altri ragazzi più o meno miei coetanei, la cosa è stata sicuramente divertente eppure non facile. Attraverso laboratori, seminari e filmati si è cercato di accompagnare i destinatari del progetto, tutti di età compresa tra i 14 e i 29 anni, verso una maggiore conoscenza della Carta costituzionale per poi spronarli ad un confronto critico e costruttivo sui principi ivi contenuti. Ai giovani che abbiamo incontrato è stato quindi affidato il delicato, ma fondamentale, compito di guardare con maggiore attenzione al proprio presente, ampliandone le vedute attraverso la lente della storia. Questo affinché, con crescente consapevolezza, sappiano tenere salde le briglie dell'Italia e dell'Europa di oggi e di domani. Telecamera puntata sui nostri ragazzi, domande alla mano, sorrisi di timidezza e imbarazzo, tante idee: questi gli ingredienti che hanno accompagnato i piccoli grandi protagonisti del percorso, tutti impegnati a trovare il loro personale filo d'Arianna nell'intricato labirinto del testo costituzionale.

Le domande che abbiamo loro rivolto riguardavano i tre filoni tematici, che rivestono un ruolo cardine all'interno dell'articolato costituzionale:

- 1) diritti e doveri del cittadino;
- 2) lavoro;
- 3) associazionismo.

Ai ragazzi abbiamo quindi chiesto di indicare quale tra gli articoli proposti considerassero più significativo motivando la propria scelta in rapporto ai vissuti e alle conoscenze che caratterizzavano il loro presente. In un primo momento molti di loro sono apparsi titubanti, potendo sembrare addirittura poco partecipi, ma alla fine i giovani coinvolti hanno dimostrato di conoscere bene la realtà che li circonda e di avere una gran voglia di mettersi in gioco. Sono così riusciti a rapportarsi criticamente e con cognizione di causa alla Costituzione.

Cosa ne è emerso? Numerose e diverse sono state le risposte relative ai diritti e ai doveri del cittadino. Ad accendere il dibattito e a far emergere tante opinioni è stato l'articolo 29, imperniato sulla famiglia. I ragazzi hanno cercato di dare alla parola "famiglia" delle sfumature interpretative interessanti, assegnandole una connotazione più ampia di quella tradizionale e sottolineando l'esistenza delle coppie di fatto e di quelle omosessuali, dimostrando un forte e coinvolgente aggancio alla realtà, nonché attenzione e sensibilità rispetto alle dinamiche e ai mutamenti sociali. Altri ancora hanno ribadito l'importanza dell'articolo 21 sulla libertà di opinione e di stampa richiamando temi di attualità come la cosiddetta "legge bavaglio" o il problema delle intercettazioni telefoniche. Tutti d'accordo sul fatto che manifestare il proprio pensiero non è solo un diritto, ma una necessità inviolabile e non negoziabile che appartiene anche e soprattutto ai giovani.

La seconda *tranche* di domande, incentrate sul tema del lavoro, è stata senza dubbio la più sentita e scottante. Un tema caldo quello dell'occupazione e delle possibilità d'inserimento nel mondo del lavoro, un tema che è sempre più sentito e pressante anche alla luce degli stravolgimenti politici ed economici che stiamo attraversando. Una generazione senza futuro: questo sembrano i ragazzi del nuovo millennio, quasi fossero bandiere immobili senza nessun vento che possa soffiare riempiendone d'aria e di respiro la tela. Ed è loro la colpa? La situazione attuale è dovuta alla loro incapacità o alla loro pigrizia nei confronti del mondo professionale oppure sono vittime di un circuito che tristemente li condanna? A questo proposito è emerso che i ragazzi sentono di avere le ali tarpate: molti vivono nell'angoscia di non trovare lavoro e di non vedere così realizzate le proprie aspettative e le proprie capacità. Alcuni hanno poi raccontato che la

sceita dell'università è la prima tappa difficoltosa perché spesso quello che si vorrebbe studiare non corrisponde alla logica del mercato occupazionale. Di questa dilagante "sindrome da disoccupazione" paiono soffrire soprattutto i laureati in discipline umanistiche, ai quali si accompagnano le perplessità di coloro che – solo all'apparenza più fortunati – incappano in opportunità di lavoro con contratti occasionali, a progetto o a tempo determinato. Tutte forme contrattuali che non garantiscono la continuità, né della formazione, né della collaborazione. Giovani costretti al sacrificio e ad accontentarsi, a rinunciare più di qualche volta a sogni, ad aspettative legittime per doversi adattare alle situazioni e alle circostanze del momento.

Più o meno tutti gli intervistati hanno ribadito che questo clima di incertezza e malcontento è alimentato dall'assenza di equilibrio tra la domanda e l'offerta e tra la quantità/qualità del lavoro svolto e il salario percepito. Per le donne, inoltre, pare sia tutt'ora sempre molto difficile affermarsi professionalmente (interessante notare che questa osservazione è stata fatta da ragazzi di sesso maschile). Alcuni giovani stranieri hanno aggiunto, poi, che c'è ancora molta discriminazione nei loro confronti, una discriminazione che non sosta sulla soglia delle relazioni sociali, ma dilaga prepotentemente nel mondo del lavoro. Pare infatti che, in talune circostanze, a fare la differenza tra gli stranieri che cercano occupazione non siano le competenze o le abilità, ma il colore della pelle.



E se il tema dei diritti e dei doveri del cittadino, così come quello del lavoro, hanno inasprito e amareggiato pensieri e parole dei ragazzi, affrontare il problema dell'associazionismo non è stato meno interessante e costruttivo. Siamo così giunti al cuore di tutta la nostra missione. Le domande, infatti, erano volte a comprendere che cosa ciascuno di loro avrebbe fatto per invogliare i coetanei ad essere più partecipi e attivi. Alcuni hanno suggerito di incrementare l'informazione e la diffusione delle iniziative a partire dalle scuole, che ancora non sembrano aver capito fino in fondo l'importanza che rivestono quali luoghi fondamentali per la diffusione delle idee e per la promozione della cittadinanza attiva, altri hanno raccontato le proprie esperienze nei centri di aggregazione o nelle associazioni di volontariato, altri ancora hanno individuato nella burocrazia e nelle spese, spesso elevate, un ostacolo alla nascita di nuove associazioni.

## CONCLUSIONE

Le interviste realizzate nei centri di aggregazione rendono esplicita, da parte dei giovani, la denuncia della discrepanza che c'è tra quanto gli articoli della Costituzione sanciscono e quanto invece accade nel quotidiano.

Tuttavia, quando è stato chiesto loro se andrebbero a modificare i principi enunciati nella Carta, la risposta pressoché unanime è stata negativa. Questo rifiuto nasce dal fatto che essi riconoscono negli articoli il senso di giustizia e le ragioni per cui sono stati formulati: ai loro occhi, perciò, non andrebbero modificati, bensì applicati in toto e realizzati in assoluta conformità a ciò che prevedono.

Per me che ho ascoltato e accompagnato per mano i ragazzi in questo cammino di conoscenze e di consapevolezza, la soddisfazione e l'arricchimento personale hanno trasceso di molto il pacchetto nozionistico alla base di questo lavoro. Ecco perché mi piacerebbe riassumere il senso di questo operare e di questa seconda tappa progettuale riportando una metafora, che mi ha molto colpita, utilizzata da una ragazza di colore incontrata in uno dei tanti CAG in cui mi sono recata. Ricordo che la giovane in questione si è espressa in un italiano difficoltoso, ma ricco di contenuti. Rispondendo ad una mia domanda sull'associazionismo lo paragonò al corpo umano. Quest'ultimo è fatto di tante parti, ciascuna diversa dalle altre, con funzioni specifiche, ogni singola porzione è importante di per sé, ma lo è ancor di più se è integrata alle altre a formare un tutt'uno armonico. Che cosa succederebbe, infatti, se invece di due braccia ne avessimo uno, se ci mancasse un occhio, se non avessimo la bocca? Lo stesso accade guardando all'associazionismo: ogni persona è speciale di per sé ma solo se rapportata a tante altre è possibile realizzare qualcosa di grande, funzionale e perfetto. E questo, credo, sia un po' lo spirito che anima il progetto voluto dalla Regione Friuli Venezia Giulia, ed è alla base della partecipazione e del coinvolgimento. Uno spirito insito nel principio della cittadinanza attiva che ci premeva far emergere: infatti è solo con la continua, crescente e consapevole partecipazione dei ragazzi alla vita attiva nella loro Italia e nella loro Europa che questi grandi organismi, completi e integrati di tutte le loro parti, dalle più grandi alle più piccole, dalle più esposte alle meno visibili, potranno funzionare al meglio!



*La Cappella Underground*

## ***Cinema e Costituzione: genesi di un cortometraggio***

Nato come espressione di un mondo che stava cambiando, prodotto dello sviluppo industriale volto all'intrattenimento nei grandi centri urbani, il cinema ha dimostrato, nel corso di una storia ormai più che centenaria, di trovare una definizione appropriata al di là del concetto di *entertainment*, pur non escludendo a priori la fruizione disimpegnata delle proprie manifestazioni più immediate.

A riprova che alla Settima Arte, dai primi approcci filmologici alla critica cinematografica, dall'analisi semiologica all'*excursus* storico più approfondito, sono stati riconosciuti uno spessore culturale e artistico di rilievo, nonché lo statuto di "cartina di tornasole" di un contesto sociale definito o, più genericamente, della società contemporanea.

Da prodotto industriale a manifestazione di un ambito storico e sociale, è innegabile che il cinema sia tra le espressioni che più hanno caratterizzato e caratterizzano l'uomo a cavallo dei due millenni.

È trascorso più di un secolo da quando i fratelli Lumière hanno regalato all'umanità questo sogno: e alla sospensione tra sogno e veglia è stata dedicata più di una riflessione, in merito agli interrogativi che più da vicino riguardano il volontario ma progressivo abbandono dello spettatore alla rappresentazione in atto.

È quindi nostra opinione che la Settima Arte meriti il dovuto riscontro all'interno di un percorso scolastico superiore e formativo in genere, anche quale forma preparatoria in relazione alla crescente importanza rivestita

dalla cultura visiva e dalle relative forme di comunicazione (fumetto, clip musicale e pubblicitario, ecc).

Riteniamo pertanto che un corso introduttivo al Cinema, ai suoi linguaggi e dispositivi così come alla sua storia, possa offrire allo studente uno sguardo sulla Settima Arte più disincantato e maggiormente volto alla qualità della sua produzione; senza dimenticare che il Cinema è anche passione ed adesione spontanea, ma allo stesso tempo strumento di analisi e riflessione della realtà politico-sociale passata e presente.

Alla luce di queste considerazioni generali abbiamo proposto di strutturare un laboratorio della durata di trenta ore presso l'Istituto Tecnico ad indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio "Max Fabiani" di Trieste. Le finalità del laboratorio sono state di natura sia teorica che tecnico-pratica e sono state indirizzate alla realizzazione di un cortometraggio sul tema del secondo percorso del progetto "La sfida dei giovani: verso la cittadinanza attiva nell'Italia e nell'Europa di oggi e di domani" intitolato "La Costituzione: origini e prospettive future".

Il video ha raccontato, tramite gli strumenti della *fiction* cinematografica, come sono vissuti i valori della Costituzione italiana dai giovani di oggi alla luce dei mutamenti sociali e politici avvenuti negli ultimi anni e in rapporto alla "Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea".

Il laboratorio è stato strutturato in tre parti.

In un primo momento gli studenti hanno preso confidenza con il testo costituzionale, cercando di comprenderne gli ideali e i valori portanti. In questa fase i ragazzi hanno scelto di soffermarsi sull'articolo 34, ossia quello che sancisce il diritto allo studio e che così recita: "La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso".

In un secondo momento il gruppo di lavoro, dopo aver appreso le regole tecniche di base di scrittura cinematografica, ha ideato una serie di proposte relative ad un soggetto cinematografico da realizzare e trasporre quindi in sceneggiatura. Tre sono state le idee di base suggerite dalla classe, ma solo una è stata selezionata e quindi sviluppata.

L'idea che ha riscontrato il favore della maggioranza degli studenti si basava sulla figura retorica dell'ironia, che consiste nel far intendere una cosa mediante un concetto di senso esattamente opposto.

Si immaginava una scuola in cui un preside decidesse, in base a criteri del tutto arbitrari – quali ad esempio il colore di capelli, il sesso o il colo-

re dei vestiti –, chi potesse o meno partecipare alle lezioni. Gli studenti che venivano nominati dallo strano direttore di volta in volta svanivano, lasciando posto ad un banco vuoto. In seguito una voce indicava cosa essi sarebbero potuti diventare se avessero potuto continuare a studiare.

Delineato quindi il soggetto il gruppo di lavoro ha proceduto a scrivere la sceneggiatura che riportiamo di seguito.

### **Introduzione**

*Esterno scuola - giorno*

È una bella giornata di sole e gli studenti entrano a scuola come ogni giorno.

### **Scena 1**

*Interno classe - giorno*

In un'aula vuota in cui ci sono 5 banchi ai quali sono seduti 5 alunni (2 femmine, 3 maschi). Una scritta in sovrapposizione indica che sono le 8.15 e che i ragazzi sono impegnati in un compito di matematica.

### **Scena 2**

*Interno ufficio preside - giorno*

Il preside si avvicina al microfono ed emette il suo primo comunicato.

### **Scena 3**

*Interno classe - giorno*

Si vede un altoparlante acceso.

Un suono di campanello anticipa un messaggio. La voce del preside risuona nella classe.

*PRESIDE*

*Un attimo di attenzione prego.*

*Si comunica che gli studenti che presentano  
infortuni evidenti non possono più  
partecipare alle lezioni,  
tali studenti sono quindi pregati di  
dissolversi IMMEDIATAMENTE. Grazie!*

Uno degli studenti che ha il braccio ingessato scompare. Gli altri continuano a fare il compito come niente fosse.

*VOCE FUORI CAMPO FEMMINILE*

*Peccato, Raffaele poteva  
diventare un ottimo chirurgo  
cardiovascolare...*

### **Scena 4**

*Interno classe - giorno*

Il campanello suona nuovamente e gli studenti sentono un nuovo messaggio.

*PRESIDE*

*Si ricorda che gli  
studenti con maglie  
rosse non sono più  
ammessi alle lezioni.*

Lo studente con la maglia rossa scompare.

*VOCE FUORI CAMPO FEMMINILE*

*Peccato, Davide poteva  
diventare un ottimo meccanico...*

### **Scena 5**

*Interno ufficio preside - giorno*

Il preside si avvicina nuovamente al microfono e manda il suo nuovo comunicato.

*PRESIDE*

*Non c'è bisogno di ricordare che le  
donne non possono più  
essere ammesse alle lezioni.*

### **Scena 6**

*Interno classe - giorno*

Le due ragazze, dopo essersi guardate, scompaiono.

*VOCE FUORI CAMPO FEMMINILE*

*Peccato, Lorenza sarebbe  
diventata un'eccellente  
professoressa ed Elisa  
un manager di successo...*

### **Scena 7**

*Interno classe - giorno*

In classe sono rimasti ormai solo due ragazzi.

La voce del megafono interrompe nuovamente il corso della lezione.

*PRESIDE*

*Ovviamente anche gli  
studenti con capelli  
rossi non possono più  
partecipare alle lezioni.*

Anche lo studente con i capelli rossi scompare lasciando l'altro solo nella stanza. Il ragazzo perplesso si guarda intorno intimorito.

*VOCE FUORI CAMPO FEMMINILE*

*Peccato, Marco sarebbe potuto  
diventare un... boh lasciamo perdere...*

### Scena 8

*Interno classe - giorno*

A questo punto la voce del preside comunica l'ultimo annuncio.

*PRESIDE*

*Infine si comunica che gli  
studenti muniti di  
occhiali non possono assolutamente  
partecipare alle lezioni.*

Anche l'ultimo studente, con occhiali, scompare lasciando la classe deserta.

*VOCE FUORI CAMPO FEMMINILE*

*Peccato, Alessandro sarebbe potuto  
diventare un... onesto bancario...*

### Scena 9

*Interno classe - giorno*

La classe è ormai vuota e una voce fuori campo legge un passo tratto dall'articolo 34 della Costituzione.

*VOCE FUORI CAMPO FEMMINILE*

*La scuola è aperta a tutti.  
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi,  
hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.*

Una scritta in video-grafica accompagna la voce.

### Scena 10

*Interno classe - giorno*

Tutti gli alunni sono nuovamente in classe con i vestiti del mestiere che avrebbero potuto fare da adulti (tranne Marco che terrà i soliti vestiti): Raffaele in camice da medico, Davide in tuta da meccanico. Lorenza da professoressa ed Elisa da manager, Alessandro con abito elegante da bancario.

Una volta stesa la sceneggiatura, il gruppo di lavoro è stato quindi suddiviso nelle varie sezioni esecutive a seconda delle singole attitudini professionali e creative dei ragazzi.

Un primo gruppo si è occupato di produzione precedendo a scegliere le *location*, a ottenere tutte le liberatorie e i permessi necessari per fare le riprese all'interno dell'istituto scolastico e a stendere un piano di lavorazione. Un secondo gruppo si è occupato di regia ed ha scelto tutte le inquadrature relative ad ogni scena. Un terzo gruppo si è dedicato alla parte attoriale e, operando in stretto contatto con il gruppo di regia, ha deciso gli interpreti e ha suggerito loro il tipo di recitazione da adottare in ogni singola scena. Fra gli altri si è reso disponibile anche un docente per imper-

sonare la parte del preside, unico ruolo che prevedeva il coinvolgimento di un adulto.

Terminata la pre-produzione del cortometraggio la classe si è quindi dedicata alle riprese. In stretto contatto con uno staff di tecnici de La Cappella Underground. In una prima giornata sono state girate tutte le scene che prevedevano la *location* classe, in una seconda quelle che si ambientavano nell'ufficio del preside ed infine nella terza tutti gli esterni.

Nella terza fase del laboratorio si è proceduto quindi alla post-produzione e al confezionamento finale del cortometraggio. Sono state selezionate le scene migliori, scelta la colonna sonora ed incisa la voce fuori campo. Si è proceduto infine al montaggio finale del prodotto audiovisivo.



L'esperienza si è rivelata interessante sia per i ragazzi che per i docenti perché ha soddisfatto i tre obiettivi iniziali del laboratorio. Il primo obiettivo era quello di indurre una riflessione dei giovani al tema della Costituzione italiana nell'ottica di renderla un patrimonio oggettivo e condiviso di ideali e valori atti ad un corretto vivere comune. Si voleva, poi, porre in evidenza la teoria e la pratica delle tre fasi della realizzazione di un prodotto cinematografico (stesura sceneggiatura, fase di riprese e di post-produzione) ed infine far partecipare i ragazzi alla messa in atto della fase di organizzazione e produzione esecutiva che sta alle spalle di un lavoro artistico-creativo. Il video è visibile *on line* all'indirizzo internet <http://vimeo.com/17523735>.

## **“La Costituzione: origini e prospettive future”: concorso grafico per i giovani indetto da RUE**






Il logo vincitore del primo premio del concorso grafico, realizzato da Marta Ceotto, Daniela Maiero e Sara Vissa dell'Istituto Statale d'Arte "Sello" di Udine, ha caratterizzato e accompagnato tutte le attività del secondo percorso sulla Costituzione.

Questo il giudizio della giuria: «Questo segno si presta ad essere utilizzato sia come marchio/logo che locandina/manifesto. Di facile riproducibilità come marchio, esprime attraverso l'aspetto visuale un messaggio chiaro e comprensibile a tutti, pienamente rappresentativo dell'importanza della Costituzione nell'Italia di ieri così come in quella di oggi».



# APPENDICE



# ***La Costituzione della Repubblica Italiana***

## IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la deliberazione dell'Assemblea Costituente, che nella seduta del 22 dicembre 1947 ha approvato la Costituzione della Repubblica Italiana;  
Vista la XVIII disposizione transitoria finale della Costituzione;

Promulga  
la Costituzione della Repubblica Italiana  
nel seguente testo:

### PRINCIPI FONDAMENTALI

**Art. 1.** L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.  
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

**Art. 2.** La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

**Art. 3.** Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

**Art. 4.** La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

**Art. 5.** La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

**Art. 6.** La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

**Art. 7.** Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

**Art. 8.** Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

**Art. 9.** La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

**Art. 10.** L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle

libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.

**Art. 11.** L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

**Art. 12.** La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

## PARTE PRIMA DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

### TITOLO I RAPPORTI CIVILI

**Art. 13.** La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di Pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'Autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

**Art. 14.** Il domicilio è inviolabile.

Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.

Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

**Art. 15.** La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.

La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'Autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

**Art. 16.** Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza.

Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.

Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.

**Art. 17.** I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.

Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.

Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

**Art. 18.** I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

**Art. 19.** Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

**Art. 20.** Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua Costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

**Art. 21.** Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescrive per l'indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tem-

pestivo intervento dell'Autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all'Autorità giudiziaria.

Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

**Art. 22.** Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.

**Art. 23.** Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

**Art. 24.** Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

**Art. 25.** Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

**Art. 26.** L'extradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.

Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.

**Art. 27.** La responsabilità penale è personale.

L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Non è ammessa la pena di morte.

**Art. 28.** I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

## TITOLO II RAPPORTI ETICO-SOCIALI

**Art. 29.** La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.

Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.

**Art. 30.** È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.

Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.

La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

**Art. 31.** La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.

Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

**Art. 32.** La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

**Art. 33.** L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

**Art. 34.** La scuola è aperta a tutti.

L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

### TITOLO III RAPPORTI ECONOMICI

**Art. 35.** La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.

Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.

**Art. 36.** Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

**Art. 37.** La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore.

Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.

La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.

La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

**Art. 38.** Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

L'assistenza privata è libera.

**Art. 39.** L'organizzazione sindacale è libera.

Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.

È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.

I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

**Art. 40.** Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.

**Art. 41.** L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

**Art. 42.** La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.

La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.

La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.

La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.

**Art. 43.** A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o cate-

gorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.

**Art. 44.** Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà. La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.

**Art. 45.** La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata.

La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.

La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.

**Art. 46.** Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.

**Art. 47.** La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.

Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.

#### TITOLO IV RAPPORTI POLITICI

**Art. 48.** Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.

Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.

La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.

Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

**Art. 49.** Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

**Art. 50.** Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.

**Art. 51.** Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tal fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.

La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

**Art. 52.** La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.

Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici.

L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.

**Art. 53.** Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

**Art. 54.** Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.

I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.

PARTE SECONDA  
**ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA**

TITOLO I  
**IL PARLAMENTO**

Sezione I  
**Le Camere**

**Art. 55.** Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

**Art. 56.** La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

**Art. 57.** Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi fra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

**Art. 58.** I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età. Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.

**Art. 59.** È senatore di diritto e a vita, salvo rinuncia, chi è stato Presidente della Repubblica.

Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.

**Art. 60.** La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.

La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.

**Art. 61.** Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.

Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.

**Art. 62.** Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.

Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.

Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra.

**Art. 63.** Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.

Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.

**Art. 64.** Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.

Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

**Art. 65.** La legge determina i casi di ineleggibilità e incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.

Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.

**Art. 66.** Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.

**Art. 67.** Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

**Art. 68.** I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazione, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.

**Art. 69.** I membri del Parlamento ricevono un'indennità stabilita dalla legge.

## Sezione II

### La formazione delle leggi

**Art. 70.** La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

**Art. 71.** L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.

Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

**Art. 72.** Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale. Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso o votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

**Art. 73.** Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.

Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito. Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

**Art. 74.** Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione. Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.

**Art. 75.** È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del referendum.

**Art. 76.** L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

**Art. 77.** Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione.

Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

**Art. 78.** Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.

**Art. 79.** L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.

La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.

In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.

**Art. 80.** Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.

**Art. 81.** Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.

Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.

**Art. 82.** Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'Autorità giudiziaria.

## TITOLO II IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

**Art. 83.** Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.

All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.

L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

**Art. 84.** Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d'età e goda dei diritti civili e politici. L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.

L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.

**Art. 85.** Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.

Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

**Art. 86.** Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.

**Art. 87.** Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.  
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.  
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.  
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.  
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.  
Può concedere grazia e commutare le pene.  
Conferisce le onorificenze della Repubblica.

**Art. 88.** Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.  
Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.

**Art. 89.** Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.  
Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

**Art. 90.** Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione. In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.

**Art. 91.** Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.

### TITOLO III IL GOVERNO

#### Sezione I Il Consiglio dei Ministri

**Art. 92.** Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.

**Art. 93.** Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

**Art. 94.** Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.

Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.

Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

**Art. 95.** Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri.

I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.

**Art. 96.** Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.

## Sezione II

### **La Pubblica Amministrazione**

**Art. 97.** I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

**Art. 98.** I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.

Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.

Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'isciversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.

### Sezione III Gli organi ausiliari

**Art. 99.** Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.

È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.

Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.

**Art. 100.** Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione.

La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.

La legge assicura l'indipendenza dei due Istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.

## TITOLO IV LA MAGISTRATURA

### Sezione I Ordinamento giurisdizionale

**Art. 101.** La giustizia è amministrata in nome del popolo.

I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

**Art. 102.** La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.

La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.

**Art. 103.** Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.

La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.

I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.

**Art. 104.** La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.

Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.

Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.

Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati dal Parlamento.

I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

**Art. 105.** Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.

**Art. 106.** Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.

La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.

Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

**Art. 107.** I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.

Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare.

I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.

Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

**Art. 108.** Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.

La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia.

**Art. 109.** L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.

**Art. 110.** Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

## Sezione II

### Norme sulla giurisdizione

**Art. 111.** La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.

Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.

Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichia-

razioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.

Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.

La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge.

Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

**Art. 112.** Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.

**Art. 113.** Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.

Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.

La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.

## TITOLO V

### LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI

**Art. 114.** La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.

**Art. 115.** (Abrogato).

**Art. 116.** Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.

La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119.

La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.

**Art. 117.** La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b) immigrazione;
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- n) norme generali sull'istruzione;
- o) previdenza sociale;
- p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

**Art. 118.** Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonomia iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

**Art. 119.** I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai

Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato.

Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.

**Art. 120.** La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali.

La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.

**Art. 121.** Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo presidente.

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.

La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.

**Art. 122.** Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.

**Art. 123.** Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento.

Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi.

Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo.

Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.

Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.

In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali.

**Art. 124.** (Abrogato).

**Art. 125.** Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.

**Art. 126.** Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge.

Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale.

Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.

Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.

In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.

**Art. 127.** Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.

**Art. 128.** (Abrogato).

**Art. 129.** (Abrogato).

**Art. 130.** (Abrogato).

**Art. 131.** Sono costituite le seguenti Regioni:

- Piemonte;
- Valle d'Aosta;
- Lombardia;
- Trentino-Alto Adige;
- Veneto;
- Friuli-Venezia Giulia;
- Liguria;
- Emilia-Romagna;
- Toscana;
- Umbria;
- Marche;
- Lazio;
- Abruzzi;
- Molise;
- Campania;
- Puglia;
- Basilicata;
- Calabria;
- Sicilia;
- Sardegna.

**Art. 132.** Si può, con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.

Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione e aggregati ad un'altra.

**Art. 133.** Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito di una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita la stessa Regione.

La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

## TITOLO VI GARANZIE COSTITUZIONALI

### Sezione I La Corte costituzionale

**Art. 134.** La Corte costituzionale giudica: sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni; sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni; sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.

**Art. 135.** La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.

I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni d'esercizio.

I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.

Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.

La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.

L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.

Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica, intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.

**Art. 136.** Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai

Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.

**Art. 137.** Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte.

Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.

Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.

## Sezione II

### Revisione della Costituzione Leggi costituzionali

**Art. 138.** Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

**Art. 139.** La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.

#### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

**I.** Con l'entrata in vigore della Costituzione il Capo provvisorio dello Stato esercita le attribuzioni di Presidente della Repubblica e ne assume il titolo.

**II.** Se alla data della elezione del Presidente della Repubblica non sono costituiti tutti i Consigli regionali, partecipano alla elezione soltanto i componenti delle due Camere.

**III.** Per la prima composizione del Senato della Repubblica sono nominati senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i deputati

dell'Assemblea Costituente che posseggono i requisiti di legge per essere senatori e che:

- sono stati presidenti del Consiglio dei Ministri o di Assemblee legislative;
- hanno fatto parte del disciolto Senato;
- hanno avuto almeno tre elezioni, compresa quella all'Assemblea Costituente;
- sono stati dichiarati decaduti nella seduta della Camera dei deputati del 9 novembre 1926;
- hanno scontato la pena della reclusione non inferiore a cinque anni in seguito a condanna del tribunale speciale fascista per la difesa dello Stato.

Sono nominati altresì senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i membri del disciolto Senato che hanno fatto parte della Consulta Nazionale.

Al diritto di essere nominati senatori si può rinunciare prima della firma del decreto di nomina. L'accettazione della candidatura alle elezioni politiche implica rinuncia al diritto di nomina a senatore.

**IV.** Per la prima elezione del Senato il Molise è considerato come Regione a sé stante, con il numero dei senatori che gli compete in base alla sua popolazione.

**V.** La disposizione dell'art. 80 della Costituzione, per quanto concerne i trattati internazionali che importano oneri alle finanze o modificazioni di legge, ha effetto dalla data di convocazione delle Camere.

**VI.** Entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei tribunali militari.

Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge al riordinamento del Tribunale supremo militare in relazione all'articolo 111.

**VII.** Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell'ordinamento vigente.

Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la decisione delle controversie indicate nell'articolo 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione.

**VIII.** Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali sono indette entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione.

Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione il passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni. Fino a quando non sia provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali restano alle Provincie ed ai Comuni le funzioni che esercitano attualmente e le altre di cui le Regioni deleghino loro l'esercizio.

Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di funzionari e dipendenti dello Stato, anche delle amministrazioni centrali, che sia reso necessario dal nuovo ordinamento. Per la formazione dei loro uffici le Regioni devono, tranne che in casi di necessità, trarre il proprio personale da quello dello Stato e degli enti locali.

**IX.** La Repubblica, entro tre anni dall'entrata in vigore della Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni.

**X.** Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui all'art. 116, si applicano provvisoriamente le norme generali del Titolo V della parte seconda, ferma restando la tutela delle minoranze linguistiche in conformità con l'art. 6.

**XI.** Fino a cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si possono, con leggi costituzionali, formare altre Regioni, a modificazione dell'elenco di cui all'art. 131, anche senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell'articolo 132, fermo rimanendo tuttavia l'obbligo di sentire le popolazioni interessate.

**XII.** È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.

In deroga all'articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dall'entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista.

**XIII.** beni, esistenti nel territorio nazionali, degli ex re Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono avvocati allo Stato. I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi che si siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.

**XIV.** I titoli nobiliari non sono riconosciuti. I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del nome. l'Ordine mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge. La legge regola la soppressione della Consulta araldica.

**XV.** Con l'entrata in vigore della Costituzione si ha per convertito in legge il decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sull'ordinamento provvisorio dello Stato.

**XVI.** Entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione e al coordinamento con essa delle precedenti leggi costituzionali che non siano state finora esplicitamente o implicitamente abrogate.

**XVII.** L'Assemblea Costituente sarà convocata dal suo Presidente per deliberare, entro il 31 gennaio 1948, sulla legge per la elezione del Senato della Repubblica, sugli statuti regionali speciali e sulla legge per la stampa.

Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere, l'Assemblea Costituente può essere convocata, quando vi sia necessità di deliberare nelle materie attribuite alla sua competenza dagli articoli 2, primo e secondo comma, e 3, comma primo e secondo, del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98.

In tale periodo le Commissioni permanenti restano in funzione. Quelle legislative rinviando al Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi, con eventuali osservazioni e proposte di emendamenti.

I deputati possono presentare al Governo interrogazioni con richiesta di risposta scritta. L'Assemblea Costituente, agli effetti di cui al secondo comma del presente articolo, è convocata dal suo Presidente su richiesta motivata del Governo o di almeno duecento deputati.

**XVIII.** La presente Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio dello Stato entro cinque giorni dalla sua approvazione da parte dell'Assemblea Costituente, ed entra in vigore il 1° gennaio 1948.

Il testo della Costituzione è depositato nella sala comunale di ciascun Comune della Repubblica per rimanervi esposto, durante tutto l'anno 1948, affinché ogni cittadino possa prenderne cognizione.

La Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.

La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1947

ENRICO DE NICOLA

Controfirmato

Il Presidente dell'Assemblea Costituente  
UMBERTO TERRACINI

Il Presidente del Consiglio dei Ministri  
ALCIDE DE GASPERI

V: Il Guardasigilli GRASSI

## ***Note sugli autori***

**Gian Carlo Bertuzzi** ha svolto la propria attività didattica e scientifica, fino al pensionamento nel 2009, presso il Dipartimento di Storia e storia dell'arte dell'Università di Trieste, dove è stato docente dapprima di Storia dell'agricoltura, successivamente di Storia dell'Italia contemporanea e, infine, di Storia contemporanea nei Corsi di laurea triennale e magistrale in Storia della Facoltà di Lettere e Filosofia. Ha anche tenuto i corsi di Storia contemporanea presso la SSISS della medesima Università, svolgendo anche le funzioni di Direttore Vicario. È stato responsabile scientifico della sezione storica del Progetto regionale AMMER (Archivio Multimediale della Memoria dell'Emigrazione Regionale). Fa parte da circa trent'anni del consiglio direttivo dell'Istituto Regionale per la Storia del Movimento di Liberazione del Friuli Venezia Giulia, del quale è presidente dal 2007. Ha presieduto il comitato di Udine dell'Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano di cui attualmente fa parte del consiglio direttivo. I suoi interessi e ambiti di ricerca riguardano la storia contemporanea regionale, con particolare attenzione al periodo tra le due guerre mondiali e al secondo dopoguerra. Fra le sue pubblicazioni: *Friuli 1946. Il primo anno di pace. Alla riscoperta del voto* (LEG, Gorizia, 1999), *Conflitti nazionalistici e tensioni nel movimento resistenziale del Friuli e della Venezia Giulia* (in "Storia e Memoria", rassegna dell'ISML ligure, n. 1/2004), *La resistenza italiana a Trieste e la liberazione della città* (in "Qualestoria", XXXIII, n. 1, giugno 2006), *Per una bibliografia sulla Resistenza nel Friuli* (in "Qualestoria", XXXIII, n.

1, giugno 2006), *Resistenza italiana e movimento di liberazione sloveno e croato nella Venezia Giulia* (in AA.VV., *Dall'Impero austroungarico alle foibe. Conflitti nell'area alto-adriatica*, Bollati Boringhieri, Torino, 2009), *Storia dell'emigrazione regionale* (in Bertuzzi G.C., Fait F., *Un secolo di partenze e ritorni. L'emigrazione dal Friuli Venezia Giulia verso l'estero (1866-1966)*, Forum, Udine, 2010).

**La Cappella Underground** è per intestazione un "Centro Ricerche e Sperimentazioni Audiovisive". Nata nel lontano 1968, periodo in cui Trieste viveva un momento di particolare vivacità artistica e culturale, fino ad oggi l'associazione è stata uno dei maggiori promotori dell'arte cinematografica nella città, in tutte le sue forme. Si occupa dell'organizzazione di rassegne ed incontri, svolge attività di formazione e didattica e dispone anche di un archivio, iniziato negli anni '80 e in continuo aggiornamento, che conta attualmente di circa 20.000 titoli, archiviati su vari formati. Inoltre un catalogo generalista di circa 1.800 film è a disposizione del pubblico per il prestito, mentre il repertorio librario a disposizione per la consultazione conta più di 2.000 volumi fra testi italiani e stranieri, enciclopedie, dizionari, manuali e cataloghi. Dal 1995 l'associazione gestisce, in convenzione con il Comune di Trieste, il servizio pubblico di videoteca comunale. Ogni anno, in novembre, La Cappella Underground organizza *Trieste Science+Fiction - Festival Internazionale della Fantascienza*, una manifestazione multidisciplinare dedicata al cinema fantascientifico in tutte le sue possibili declinazioni. Nell'ambito del progetto "La sfida dei giovani" ha messo a disposizione professionalità e competenze per la realizzazione dei laboratori di cinema.

**Pietro Neglie** è docente di Storia contemporanea all'Università di Trieste, corso di laurea in Scienze internazionali e diplomatiche di Gorizia. Allievo di Renzo De Felice, è stato direttore della Fondazione Giuseppe Di Vittorio dal 1992 al 2002. Fra le sue pubblicazioni più importanti, *Fratelli in camicia nera. Comunisti e fascisti dal corporativismo alla Cgil 1928-1948* (il Mulino, Bologna, 1996), *Un secolo di anti-Europa. Classe, nazione e razza: la sfida totalitaria* (Rubettino, Soveria Mannelli [CZ], 2003), *La stagione del disgelo. Il Vaticano, l'Unione Sovietica e la politica di centro sinistra in Italia 1953-1963* (Cantagalli, Siena, 2009).

**Andrea Porcarelli** è ricercatore confermato in Pedagogia generale e sociale all'Università di Padova, dove insegna Pedagogia dei servizi alla per-

sona, Pedagogia generale e sociale e Pedagogia sociale. Sempre presso l'Ateneo di Padova insegna nei master "Dirigenza scolastica" e "Death study and the end of life". È inoltre docente incaricato di Etica generale presso lo Studio Filosofico Domenicano di Bologna e di Didattica dell'Insegnamento della Religione Cattolica (IRC) presso la Facoltà di teologia dell'Emilia Romagna. Collabora con la rivista "Nuova Secondaria", già direttore responsabile della rivista "Religioni e sette nel mondo", è inoltre direttore scientifico del Portale di bioetica e membro del consiglio scientifico dell'Istituto Veritatis splendor di Bologna. Ha fatto parte della commissione ministeriale per l'attuazione della legge sul riordino dei cicli di istruzione (L. 30/2000) nonché della commissione ministeriale su Cittadinanza e Costituzione, nominata dal MIUR nel 2008. Tra le sue pubblicazioni: *Cammini del conoscere* (Giunti, Firenze, 2008), *Lineamenti di pedagogia sociale* (Armando, Roma, 2009), *Nella nostra società. Cittadinanza e Costituzione* (SEI, Torino, 2012).

**Diego Redivo**, laureato in Storia contemporanea e dottore di ricerca in Geostoria e geoeconomia delle regioni di confine, è ricercatore storico nonché segretario del Comitato di Trieste e Gorizia dell'Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano. Attualmente è responsabile del servizio didattico dei Civici Musei del Comune di Trieste presso la Foiba di Basovizza. Si occupa di questioni storiche riguardanti l'idea di nazione e i conflitti nazionalistici, il Risorgimento e l'irredentismo, il rapporto tra musica e storia e tra sport e nazione, ed è autore di vari saggi e libri tra cui *Ruggero Timeus. La via imperialista dell'irredentismo triestino* (Edizioni Italo Svevo, Trieste, 1996), *Bibliografia di Bruno Maier* (Circolo della Cultura e delle Arti, Trieste, 2003), *Le trincee della Nazione: cultura e politica della Lega Nazionale (1891-2004)* (LN, Trieste, 2004) e *Lo sviluppo della coscienza nazionale nella Venezia Giulia* (Del Bianco, Udine, 2012).



**RUE - Risorse Umane Europa**, è un'associazione non profit costituita a Udine il 27 febbraio 1992, che si è posta l'obiettivo di intervenire attraverso la formazione, l'informazione e la ricerca-azione sulle tematiche riferite all'intercultura, alle discriminazioni razziali, alla cittadinanza attiva al processo di integrazione europea. Il gruppo di lavoro è, infatti, impegnato da anni nella realizzazione di progetti regionali ed europei rivolti agli operatori dei servizi socio-educativi e sanitari, ai dirigenti, ai docenti, ai minori stranieri ed alle loro famiglie, agli studenti delle scuole medie inferiori e superiori ed ai giovani della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. L'asso-

ciazione si occupa, inoltre, di promuovere seminari e convegni a regia regionale sulle tematiche sopra enunciate. E-mail: rufvfg@gmail.com. Sito internet: www.risorseumaneuropa.org.

**Walter De Liva** è socio fondatore dell'associazione RUE - Risorse Umane Europa, di cui è legale rappresentante e, per nomina dell'assemblea dei soci, suo presidente. Attento e partecipe con il gruppo di lavoro in ogni attività dell'associazione, è impegnato non solo sul territorio locale, ma anche su quello nazionale ed europeo, e interviene in numerosi *workshop*, seminari e conferenze.

**Simona Attico** si è laureata *cum laude* in Filosofia e teoria delle forme psicologiche e cognitive conseguita presso l'Università di Udine. Specializzatasi con una tesi di laurea sulla coscienza, approda a RUE per contribuire allo svolgimento del percorso "La Costituzione: origine e prospettive future" in qualità di ricercatrice. Dopo aver studiato su manuali di scienze cognitive e storia contemporanea (si ricorda la pubblicazione *Sulle ali della libertà. Memorie sandanielesi dal risorgimento alla liberazione* in collaborazione con la Biblioteca Guarneriana di San Daniele del Friuli), si è dedicata alle sue passioni più grandi: l'enogastronomia e il giornalismo. Ha collaborato con il "Messaggero Veneto scuola", "EPolis FVG - FriuliNewsPaper" e "Sapori d'Italia". Da un anno si dedica alla valorizzazione dell'enogastronomia regionale attraverso la rivista di gusto "Fuocolento", per la quale scrive (e cura) in attesa di diventare giornalista pubblicitista.

**Anna Piuzzi**, ricercatrice e formatrice RUE, lavora sin dalla sua ideazione al progetto "La sfida dei giovani: verso la cittadinanza attiva nell'Italia e nell'Europa di oggi e di domani", curando in particolare i due filoni di ricerca relativi alla questione di genere e al valore della solidarietà e del volontariato nella storia italiana. Impegnata nella promozione della partecipazione dei giovani alla vita sociale del territorio, è stata referente dei progetti regionali di RUE "Giovani e volontariato protagonisti del cambiamento" e "Giov@ni e territori". L'altro tema di ricerca a lei caro è quello dell'immigrazione, con particolare riferimento alle discriminazioni razziali rispetto alle quali ha pubblicato: *Contro le discriminazioni razziali: uno studio di caso* (in Serafin S., Brollo M., *Dialogare con le istituzioni. Il lessico delle pari opportunità*, Forum, Udine, 2008), *Uguali e diversi da me. Azioni d'informazione-formazione per prevenire segregazione e marginalizzazione urbana della popolazione straniera immigrata* (RUE, Udine, 2008), *Un Mondo di scuole*, vol. 5 (Regione FVG, Trieste, 2010). Fa parte di diverse realtà associative. È inoltre giornalista pubblicitista e scrive per settimanali e mensili regionali.



**LA SFIDA DEI GIOVANI: VERSO LA CITTADINANZA ATTIVA NELL'ITALIA E NELL'EUROPA DI OGGI E DI DOMANI** è un progetto promosso dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Servizio Pari Opportunità e Politiche Giovanili e realizzato dall'associazione RUE - Risorse Umane Europa di Udine. L'iniziativa è articolata, nell'arco del quadriennio 2009-2012, su quattro percorsi formativi, rivolti ai giovani del territorio regionale tra i 14 e i 29 anni: *L'Europa dopo la caduta del Muro di Berlino* (novembre 2009-aprile 2010); *La Costituzione: origini e prospettive future* (maggio-dicembre 2010); *I centocinquanta'anni dello Stato unitario italiano* (gennaio-dicembre 2011); *L'Europa: non solo economia* (gennaio-settembre 2012). Queste tematiche sono oggetto di approfondimento sia nella loro dimensione teorica, sia attraverso esperienze concrete come laboratori, seminari, workshop, documentari storico-culturali, cineforum e la realizzazione del sito web [www.sfidagiovani.it](http://www.sfidagiovani.it). Filo conduttore dei percorsi è quello di stimolare i giovani a confrontarsi sul passato attraverso il presente per proiettarsi nel futuro. I cambiamenti geopolitici, culturali, economici oggi in atto su scala globale rendono, infatti, quanto mai urgente una riflessione sui significati ed i valori di cittadinanza attiva e democratica e sulle sue prospettive future.